

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 388<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1985

Presidenza del vice presidente OSSICINI  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici»:	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>PRESIDENTE</b> .....	Pag. 4 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione.....	3	ULIANICH ( <i>Sin.Ind.</i> ) .....	4, 24
Assegnazione .....	3	GIUGNI ( <i>PSI</i> ) .....	9, 32
Nuova assegnazione .....	3	BERLINGUER ( <i>PCI</i> ) .....	12, 33
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	3	SCOPPOLA ( <i>DC</i> ), relatore.....	14 e <i>passim</i>
		FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	18
			e <i>passim</i>
		PANIGAZZI ( <i>PSI</i> ) .....	23 e <i>passim</i>
		* DEL NOCE ( <i>DC</i> ) .....	25
		CAMPUS ( <i>DC</i> ) .....	25
		LIPARI ( <i>DC</i> ) .....	29, 31
		MITROTTI ( <i>MSI-DN</i> ) .....	30 e <i>passim</i>
		SAPORITO ( <i>DC</i> ) .....	33, 38, 40
		MAFFIOLETTI ( <i>PCI</i> ) .....	35
		* SPITELLA ( <i>DC</i> ) .....	36
		VALITUTTI ( <i>PLI</i> ) .....	37, 40, 46
		<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1587:</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> .....	47
		PANIGAZZI ( <i>PSI</i> ) .....	47

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» **(1587)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE .....	Pag. 47
* PANIGAZZI (PSI), relatore .....	47
GRANELLI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica .....	48
MITROTTI (MSI-DN) .....	49
BERLINGUER (PCI) .....	49
SCOPPOLA (DC) .....	49

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME  
DI PROVVEDIMENTI RECANTI INTER-**
**VENTI PER I TERRITORI COLPITI DA  
EVENTI SISMICI**

Variazioni nella composizione ..... Pag. 49

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento di un'interpellanza:**

PRESIDENTE .....	49
MITROTTI (MSI-DN) .....	49
Apposizione di nuove firme ad interpellanze ..	50
Annunzio .....	50

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI  
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1985 ..... 52**

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del vice presidente OSSICINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).  
Si dia lettura del processo verbale.

**PALUMBO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bombardieri, Brugger, Cioce, Crollanza, Donat Cattin, Filetti, Garibaldi, Gozzini, Giacometti, Mazzola, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benedetti, Castelli, Covi, Di Lembo, Jannelli, Rastrelli, Russo, Sega, a Londra e Bonn, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari; Cavaliere, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO; Giust, a Parigi, per attività della Commissione questioni sociali e sanità del Consiglio d'Europa; Panigazzi, a Roma, in rappresentanza del Senato al Seminario di studi «Dante nel mondo».

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:*

«Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo» (1606)

*dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

«Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre

1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonché disposizioni in materia previdenziale» (1607).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

**BOMPIANI, DI LEMBO, MELOTTO, FIMOGNARI, JERVOLINO RUSSO, COSTA, MARTINI, DE CINCQUE, BOGGIO, IANNI, BERNASSOLA, CENGARLE, CUMINETTI, D'AMELIO, FONTANA, MASCARO, PINTO Michele.** — «Ordinamento della professione di statistico» (1605).

### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno» (1595) (Approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

— in sede redigente:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati» (1578), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

### Disegni di legge, nuova assegnazione

**PRESIDENTE.** Su richiesta della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e

belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento universitario» (1527).

Su richiesta della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

Deputati MORA ed altri. — «Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena» (1532) (*Approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

##### *4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

«Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito» (1388) (*Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia» (1399) (*Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni*);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei conducenti di motocicli e motocarrozzette» (811) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei*

*disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bocchi ed altri; Briccola ed altri; Serrentino e Battistuzzi; Lucchesi ed altri; Mora ed altri; Usellini ed altri; Lussignoli ed altri; Fusaro ed altri; Balzamo; Rizzo; Baghino ed altri; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rubino ed altri*) (*Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: MARINUCCI ed altri. — «Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori» (41); PACINI ed altri. — «Obbligo dell'uso del casco protettivo per motocicli e ciclomotoristi» (246); FOSCHI ed altri. — «Nuove disposizioni sulla circolazione dei motocicli» (249); RUFFINO ed altri. — «Norme per l'uso obbligatorio del casco protettivo per i ciclomotori ed i motocicli» (288).*

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

«Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici» (1554)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1554. Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto un'integrazione alla relazione scritta ed è stata quindi approvata una questione sospensiva.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, cercherò di affrontare alcuni gravi problemi che si pongono con il decreto-legge 2 novembre

1985, n. 594, al nostro esame. Quanto ai professori incaricati stabilizzati, la legge n. 28 del 25 febbraio 1980, all'articolo 5, comma 3, riconosce «tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato». Fino a quando?

La stessa legge recita «fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità».

Ma qual è il significato da attribuire alla espressione «al compiuto espletamento della seconda tornata»?

A mio avviso, non può non intendersi se non fino al «totale espletamento».

Una postilla. La non chiusura definitiva della tornata si ha anche con una sola Commissione ancora al lavoro.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, all'articolo 120, comma 2, impiega una espressione non così categorica. Si esprime infatti in questi termini: «espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità» che, a mio parere, non può non essere interpretata alla luce dell'articolo 5, comma 3, della legge delega.

Ma cosa avviene dopo la chiusura delle procedure relative ai giudizi di idoneità?

Sempre il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al comma 2 dell'articolo 120, stabilisce: «Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio» — ad altra amministrazione, naturalmente — «devono presentare la domanda relativa con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati».

Fermiamoci qui per alcune considerazioni.

Cosa dovrebbe avvenire alla fine della seconda tornata?

La legge n. 28 all'articolo 5, sempre al comma 3, sancisce: «I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo par-

tecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positivo, decadono dall'incarico».

In che modo?

L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ce lo dice con chiarezza: «I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo all'ammissione al giudizio di idoneità, di cui al precedente articolo, in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata». Si specifica inoltre: «Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini». E si aggiunge anche: «Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della Commissione».

Potrebbe sembrare emergere una contraddizione tra quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al comma 2 dell'articolo 120 e quanto invece stabilito dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Ci si può chiedere, una volta chiara la decadenza in base all'articolo 59, decadenza che dovrebbe estendersi sia ai ricercatori — vedi l'articolo 7, comma 12, della legge n. 28 — sia agli incaricati, quando tale decadenza dovrebbe entrare in vigore.

Dopo il compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità o dopo l'espletamento della tornata per giudizi di idoneità relativi al particolare raggruppamento a cui l'avente diritto ha partecipato?

Qui la normativa appare contraddittoria, perchè «fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità» non può tollerare, a mio avviso, sul piano filologico, primario, l'interpretazione del singolo giudizio di idoneità.

D'altra parte è ben vero che il comma 6 del citato articolo 59 appare estremamente univoco: «dal giorno successivo a quello di

approvazione degli atti della Commissione». Quale l'interpretazione prevalente?

Sia l'articolo 5 della legge n. 28, sia l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 debbono essere letti alla luce dell'articolo 59 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382?

Se così fosse, l'immediata decadenza dall'incarico o dal posto di ricercatore sarebbe fuori discussione, anche se potrebbe restare una qualche perplessità circa il significato delle espressioni relative «al compiuto espletamento» e così via.

Cosa accade secondo la legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 282 per coloro che sono decaduti dall'incarico o dal posto di ricercatore?

È prevista la domanda per il passaggio ad altra amministrazione sia per gli incaricati non idonei al giudizio di associazione sia per i ricercatori non confermati. Così gli articoli 5, quinto comma, della legge n. 28 e l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Ma cosa avviene nel periodo intercorrente tra la decadenza e l'inserimento su domanda in altre amministrazioni?

Ciò non è detto né nella legge n. 28 né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

A questo problema ha inteso rispondere l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, riprendendo quella parte dell'articolo 17, comma 1, dell'allora 57 *bis*, che era stata approvata dal Senato, senza l'aggiunta dell'attuale comma 2 inserito dalla Camera dei deputati. Devo riconoscere, dunque, che il Governo ha ripreso nella sostanza, ampliando soltanto i tempi di tre mesi, il comma 1 dell'attuale articolo 17 della legge n. 705.

Come è stato affermato anche stamane in Commissione pubblica istruzione, in rapporto a quanto fu deciso il 26 luglio 1984, con l'intenzione peraltro di «evitare un parcheggio prolungato del personale in questione» — come si evince dagli atti della Commissione — fu approvata in sostanza quella norma che oggi costituisce il comma 1 dell'articolo 17, intoccato dalla Camera dei deputati, che vi ha aggiunto peraltro un secondo comma che è stato recepito in sede deliberante dalla nostra Commissione.

Tenuto conto del discorso fatto precedentemente, l'errore compiuto sia dal Senato, sia dalla Camera non si manifesterebbe tanto nel mantenere il trattamento economico in godimento all'atto della decadenza dall'incarico, quanto nel «mantenere in servizio, nella qualifica e nella sede d'appartenenza, i non idonei».

Per cui il testo formulato in Commissione a sostituzione dell'articolo 1 del decreto-legge del 2 novembre 1985, n. 594, poteva essere considerato come un ripensamento idoneo ad evitare il reintegro nella qualifica e nella sede d'appartenenza dei non idonei, pur se tale decisione, giusta in sé, avrebbe leso la dignità della persona di chi, reintegrato in servizio il 2 novembre, avrebbe dovuto esserne allontanato all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Si aggiunga che nel frattempo, proprio ieri, la legge n. 57-*bis*, approvata in quarta lettura dalla Camera dei deputati, entrava in vigore come legge dello Stato suffragando l'articolo 1 del decreto-legge.

Opportuna era dunque la preoccupazione di disciplinare il periodo intercorrente tra la decadenza dalla qualifica ricoperta e l'accesso ad altra amministrazione. Meno opportuno è stato pensare di mantenere i non idonei nella qualifica ricoperta, in analogia con gli incaricati dichiarati idonei all'associazione in attesa di chiamata.

Ne è venuto fuori così un intrigo assai difficile da sciogliere, che ci auguriamo non abbia a produrre guasti nell'università.

In ogni caso dovrebbe essere chiaro, tenuto anche conto delle controverse interpretazioni applicabili all'articolo 5 della legge n. 28 e all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che per l'inizio del prossimo anno accademico, espletata da tempo, come ci auguriamo, la seconda tornata — e in questo senso il Ministro della pubblica istruzione è scongiurato ad agire — sia adottato definitivamente quanto disposto dalla legge delega e dalle norme delegate.

In tal senso è necessario che il Governo si impegni a che le procedure previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 siano espletate entro nove mesi dalla presentazione della domanda per il passaggio nell'am-

ministrazione pubblica interessata, come recita il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 705.

Chi ha diritto a presentare domanda per il passaggio ad altra amministrazione, anche in soprannumero, come previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 28?

Gli aventi titolo a partecipare agli esami di idoneità sia per ricercatore confermato, sia per associato.

Ci si potrebbe chiedere se anche gli assistenti possano usufruire di questo diritto.

Sembrerebbe che, in base al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 28, essi «conservino il loro stato giuridico ed economico» e, dunque, non siano considerati abilitati a presentare domanda per il passaggio ad altre amministrazioni.

Ma l'articolo 120, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è per questo aspetto estremamente chiaro, quando afferma che «coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari possono chiedere il passaggio... ad altre amministrazioni».

Questo articolo dovrebbe quindi essere applicabile anche agli assistenti ordinari.

In ogni caso, al limite, resterebbe operante per gli assistenti la legge 18 marzo 1958, n. 349, che reca norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari e che contempla tale ipotesi all'articolo 7.

Poichè mi trovo a parlare di questo argomento, in quanto la questione è strettamente attinente, desidero spendere qualche parola su quanto disposto dalla legge n. 349, appena ricordata e attuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1959, n. 177, disposizioni che dovrebbero essere considerate ancora valide. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, prevede che, «entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni dalle quali dipendono le carriere indicate nel precedente articolo 1 (si tratta di assistenti universitari ordinari) comunicheranno al Ministero della pubblica istruzione se e quanti posti alla data del 30 novembre risultino disponibili e se e quanti di essi, tenuto conto dell'eventuale assorbimento per effetto del succes-

sivo articolo 6, debbano essere messi a concorso tra gli assistenti». Vale a dire: esiste già una norma che prevede l'assegnazione di posti, da parte delle diverse amministrazioni dello Stato, in favore degli assistenti che intendano lasciare l'università. In ogni caso e la legge e il decreto del Presidente della Repubblica successivo mi sembra debbano essere considerati tuttora operanti.

Ma vorrei chiedere al Ministro se effettivamente le amministrazioni dello Stato, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica citato, continuino a comunicare ogni anno i posti disponibili in base alla tabella allegata al decreto stesso, tabella che riguarda il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Ministero della difesa (Marina), il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero della pubblica istruzione. Oggi si dovrebbe parlare evidentemente anche di altri Ministeri che sono stati istituiti dopo quella data.

Infatti, se si avesse già un quadro preciso delle disponibilità di posti presso le diverse amministrazioni, ciò renderebbe più agevole non solo la domanda, ma anche l'inserimento dei non idonei in altre amministrazioni.

Oggi ci troviamo senza punti chiaramente decifrabili. E non appare infondata l'esigenza avanzata da più parti, che vorrebbe che la domanda di inserimento in altre amministrazioni venisse presentata non alla cieca, ma sulla base di una precisa conoscenza delle disponibilità delle singole amministrazioni dello Stato.

Non dunque una domanda alla cieca, ma una domanda mirata in rapporto al fabbisogno esplicitato dalle singole amministrazioni dello Stato.

Questo a me parrebbe un procedimento razionale.

A quanto pare, gli incaricati non idonei e non assistenti non sarebbero più di 1.200 circa, in un totale di 4.000 che sarebbero stati dichiarati non idonei alla qualifica di professore associato. Laddove il 70 per cento dei non idonei ricoprirebbe un posto di ruolo come assistente nelle università. Quindi ci dovremmo preoccupare innanzitutto della sistemazione dei 1.200 senza posto di ruolo

(così potrebbe apparire, ma il numero dovrebbe essere di molto superiore).

Mi è ignoto, invece, il numero di ricercatori che non hanno superato l'esame di idoneità e che hanno anch'essi diritto a presentare domanda per essere inseriti in altre amministrazioni dello Stato.

Mi sia concesso di aggiungere che un simile passaggio dovrebbe avvenire nel rispetto pieno della dignità di uomini che hanno dedicato una parte della loro vita al funzionamento delle università. E non è detto che i non idonei siano non capaci sul piano scientifico e didattico.

Conosciamo bene certi funzionamenti dell'accademia. E sappiamo altrettanto bene che dato il tempo ristretto intercorrente tra la prima e la seconda tornata, non era semplice produrre scientificamente in modo da superare il giudizio negativo della prima tornata. Sarebbe stato più opportuno, a suo tempo, prevederne la possibilità di presentarsi o alla seconda o alla terza tornata per i non idonei alla prima tornata. Di questo si è discusso, qualche anno fa, nella nostra Commissione senza che sia stato possibile giungere ad una conclusione positiva.

VALITUTTI. La Commissione ha detto di no.

ULIANICH. Non è giusto affermare che la Commissione ha detto di no, sarebbe più giusto affermare che la maggioranza della Commissione ha detto di no. Non mi riconosco in quella maggioranza per cui ribadisco in questa sede un concetto che in passato ho difeso e che difendo ora perchè ritenevo giusto, anche se ormai la mia proposta è inattuabile, che ci fosse uno spazio veramente sufficiente tra la prima e l'altra tornata dei giudizi di idoneità. Non si poteva pretendere, ripeto, che chi era stato giudicato negativamente alla prima tornata, dopo appena un anno conseguisse un giudizio positivo.

Che cosa si può produrre in certi ambiti disciplinari in un anno?

VALITUTTI. È una legge approvata dal Parlamento.

ULIANICH. Sto parlando di quello che avrebbe potuto essere. Le leggi si possono modificare, non sono state modificate. Ne prendo atto. Reagisco soltanto a quello che lei ha detto.

MITROTTI. C'è anche da riflettere sulla regolarità della prima tornata nella quale erano i titolari ad esaminare i propri assistenti.

GIUGNI. Vorrei vedere che non fosse così!

ULIANICH. In ogni caso non voglio entrare in questo problema che va distinto da quello che stiamo affrontando. Nè mi sento di pronunciare dei giudizi così generici non fondati su dati analitici di conoscenza precisa. Nessuno può giudicare in modo generico tutto l'insieme delle tornate di idoneità, nè le prime, nè le seconde.

Per tornare all'argomento principale, occorre tener presenti altre possibilità di collocamento. Ad esempio, per alcuni settori di preparazione nelle amministrazioni delle università.

Mi è stato chiesto da parte di colleghi non sospettabili di nepotismo o clientelismo perchè alcuni ingegneri che non hanno superato il giudizio di idoneità non potrebbero essere inseriti anche nell'amministrazione della università, nei servizi tecnici. Sono domande legittime e ritengo che anche le aspettative, in questa dimensione, siano lecite.

Vorrei aggiungere qualche altro elemento. Risale al 3 dicembre 1985 una mozione approvata dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli e desidererei leggerla in Assemblea perchè mi sembra porre dei problemi seri. «Il consiglio di facoltà, considerata la situazione in cui sono venuti a trovarsi i docenti che non hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, ritiene che le norme relative alla determinazione di nuove attività nell'ambito del pubblico impiego sono restrittive in quanto, già per il fatto che non prevedono alcuna possibilità di permanenza nell'università,



non tengono in adeguata considerazione le caratteristiche professionali degli interessati. Il consiglio di facoltà auspica pertanto che in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, sia previsto per coloro che avevano titolo all'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, anche il passaggio nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, previo giudizio di coerenza espresso dal consiglio della facoltà presso la quale è chiesta l'assegnazione». Non formalizzo quanto richiesto dalla mozione in emendamento, ma sarebbe forse opportuno che il Ministro tenesse conto anche di queste proposte che non mi sembrano in alcun modo destituite di fondamento. Sarebbe peccato non utilizzare una professionalità che sia stata positivamente giudicata dal consiglio di facoltà. Sappiamo bene che gli assistenti hanno o dovrebbero avere una vocazione alla ricerca scientifica da attuare con strumentazione adeguata. Ma essi sono impegnati anche nell'attività didattica. Non vedo giustificato un bando assoluto, quasi un ostracismo dall'università per coloro che non abbiano superato gli esami di idoneità ad associato, quando ricorrono gli estremi, puntualizzati nella mozione presentata dalla facoltà di scienze dell'Università di Napoli.

Per concludere, signor Presidente, e per restare nello spazio di tempo richiesto, desidero aggiungere che mi riconosco negli emendamenti proposti dalla Commissione pubblica istruzione nella seduta di questa mattina e mi auguro che nella maniera più celere e intelligente (conosco la dedizione del Ministro della pubblica istruzione e la sua capacità di raggiungere ciò che vuole)...

BERLINGUER. La volontà di raggiungere.

ULIANICH. Siccome è il Ministro della pubblica istruzione il responsabile sia del bando e sia della immissione dei non idonei in altre amministrazioni, penso che la volontà di raggiungere concreti risultati ci debba essere e spero ci sia. Mi auguro che finalmente si chiuda in modo positivo questo capitolo della storia della nostra università.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giugni. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, onorevole Ministro, prima di tutto prendo atto con soddisfazione della presenza del Ministro, a questa discussione, che potrà contribuire a gettare qualche elemento di luce su una situazione che si è considerevolmente intricata a seguito dell'accavallamento di due iniziative legislative di cui qui è stata ampiamente data illustrazione, fenomeno sul quale non mi vorrei soffermare se non per due rapidissime considerazioni.

La prima è che, evidentemente, hanno operato difetti di coordinamento legislativo, perchè altrimenti non ci saremmo trovati nella condizione di dover deliberare su un decreto-legge dal contenuto coincidente con quello di un provvedimento legislativo, nel frattempo adottato dalla Camera dei deputati. L'altra è che — mi sia consentito — una certa funzione di coordinamento, da questo punto di vista, avrebbe potuto svolgerla il Governo. Sono lieto che sia qui, signor Ministro, per poterla pregare di smentire una voce molto ricorrente, secondo la quale la politica universitaria, in questo periodo, è un aspetto ritenuto secondario nel quadro della politica del Governo. E addirittura si dice e si sente riecheggiare, da varie sponde, che la politica universitaria è in gran parte appannaggio di una burocrazia che — non è insipiente, è tutt'altro che insipiente — sa che cosa vuole. Credo che nessuna persona sia più qualificata per smentire questa voce — che desidereremmo sentire smentita — dell'onorevole Ministro, che è qui per la discussione di questo provvedimento.

C'è un fatto, però, e cioè che non abbiamo capito quale sia l'atteggiamento del Governo in ordine al problema centrale del decreto-legge, non si è capito, se il Governo avesse l'intenzione di promuovere la proroga in servizio, e non soltanto nel trattamento economico e normativo, di coloro che sono falliti in due successive prove e che hanno dimostrato in modo abbastanza evidente la loro inidoneità all'esercizio delle funzioni didattiche e di ricerca; oppure se il Governo avesse

la legge n. 382 — di dichiarare chiuso questo periodo interinale e pertanto aperta la fase in cui si comincia a rimettere ordine nell'università, anche con provvedimenti di carattere soggettivo e cioè riferiti alle persone che hanno avuto un *curriculum* concluso dolorosamente con i giudizi di inidoneità.

Vede, signor Ministro, naturalmente in queste occasioni si levano voci a carattere pietistico. Qual è il destino di questi incaricati stabilizzati che non avranno più l'incarico stabilizzato? Ora, a prescindere dal fatto che non dovremmo applicare in questa sede quel criterio, che pure è purtroppo generalizzato nella pubblica amministrazione, dove poco si crea e nulla si distrugge in fatto di posizioni acquisite e in fatto di posti di lavoro, noi ci troviamo dinanzi a un campione di popolazione docente nel quale all'incirca — ella conoscerà meglio questi dati nella loro precisione — almeno i due terzi degli incaricati stabilizzati sono anche assistenti ordinari e quindi hanno un posto di ruolo. Il senatore Ulianich prima si chiedeva che cosa sarà di questi ultimi e se il passaggio ad altre amministrazioni riguarda anche questi oppure soltanto l'altro terzo. Sono punti che certamente i due provvedimenti tra di loro non riescono a chiarire.

Esso consiste comunque di persone che non sono più molto giovani, e basta fare appello alla nostra esperienza, sappiamo che sono liberi professionisti, sono titolari di altre attività. Nel complesso, noi, con i provvedimenti di rimozione a seguito di un doppio giudizio di inidoneità, nei confronti di persone che, essendo titolari di incarico, possono essere considerate in fin dei conti alla stregua di dipendenti in prova, perchè nessuno ha mai convalidato la loro immissione in ruolo, non commettiamo alcuna ingiustizia. Quindi, è una prova di serietà applicare la legge per quello che vuole, è una prova di rigore da parte del Governo applicare la legge in termini fedeli alla lettera e allo spirito della stessa.

Questa sarebbe stata una linea di politica governativa auspicabile e forse questa è stata anche la volontà del Governo, ma devo confessare che non è sembrata chiara, non è emersa con lampante chiarezza nè nell'altro ramo del Parlamento, nè in questo.

Detto questo, mi sembra che, a questo punto, visto che è intervenuto un provvedimento legislativo e che forse non sarebbe una dimostrazione di *fair play* disfare quello che è stato appena fatto, anche se sarebbe astrattamente possibile, mi pare che la soluzione delineata dal relatore, quella cioè di sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge, sia pressochè obbligata. Qualche chiarimento però sarebbe utile; se non altro delle dichiarazioni verbalizzate che aiutino poi nella formulazione delle necessarie circolari e nell'applicazione della legge. Uno di questi, ad esempio, riguarda la condizione di coloro che sono già dipendenti delle amministrazioni universitarie. Non è chiaro infatti se nei loro confronti deve essere aperto il procedimento di passaggio ad altre amministrazioni. Tra l'altro, mi chiedo chi mai, avendo un posto di ruolo nell'università, sia pure in un ruolo come quello di assistente o parallelo, pensi di passare ad un'altra amministrazione.

Un altro aspetto importante, che non mi appare chiaro, è il seguente. Il decreto ministeriale che fissa i termini per la presentazione delle domande, se non erro, è stato firmato dal Ministro nel luglio dello scorso anno. La Corte dei conti è stata piuttosto avveduta e prudente nel giudizio su di esso e nella sua approvazione, tant'è che il decreto è stato pubblicato soltanto nel mese di novembre, dopo il decreto-legge del Governo ed anche questa è una circostanza abbastanza curiosa. Comunque, sulla base di questo decreto, vi sono, se non sbaglio, 60 giorni per presentare la domanda. Ebbene, chi non presenta la domanda perde la continuità della funzione, dal momento che ha dimostrato che non intende confluire in altra amministrazione e che ha rivelato che già non gli interessa quello che potrà seguire all'applicazione della legge, oppure mantiene — non si sa per quale ragione — il diritto alla prosecuzione delle funzioni nell'incarico in cui è stabilizzato, e, in questo caso, fino a quando? Per nove mesi, a quanto pare, cioè sostanzialmente per un anno accademico. Dunque, se vale questa considerazione e comunque, in ogni caso, dando poi per scontato che il seguito della procedura, affidato alla buona volontà dell'amministrazione di assorbire

questi elementi, sarà abbastanza difficoltoso, noi, a questo punto, non possiamo che auspicare caldamente — si tratta di un auspicio del tutto platonico perchè poi sappiamo benissimo che altri potranno decidere diversamente — che non vi siano proroghe tra un anno. Quello che temiamo, infatti, non è il danno che può essere recato dalla continuità in funzione di persone dichiarate inidonee per il periodo di un anno, dal momento che per vari anni queste funzioni le hanno svolte, bensì che vi sia una sequenza di proroghe, per cui la situazione tenda a congelarsi per quella che è.

Per tali motivi, pur dichiarando di votare a favore delle proposte che sono state formulate, dal momento che un'innovazione legislativa è indispensabile e che il materiale che abbiamo per la nostra decisione è solo questo, esprimo queste riserve a cui mi auguro il Ministro voglia dare un'adeguata risposta.

Vi è poi nel provvedimento — prego gli onorevoli colleghi ancora di un momento di attenzione — una norma che riguarda le cosiddette «pensioni baby». Ne parlo subito, evitando così di parlarne in sede di esame degli emendamenti. Tale norma contiene alcune oscurità. Innanzitutto, nel momento in cui si estende, per le note ragioni, la serie dei limiti che furono introdotti all'efficacia di questo pensionamento anticipato a tutti i casi di cessazione del rapporto, vien fatta eccezione per i casi di cessazione per morte, non considerando che questa eccezione già esiste. Infatti, nella legge di riferimento, la legge del 1983, si dice che le pensioni di reversibilità hanno la stessa consistenza, con indennità integrativa speciale integrale, che hanno le pensioni in genere: il riferimento al caso di morte è in questo caso inutile, è una duplicazione e, come tale, può creare equivoci.

Insieme con l'ipotesi di morte si è richiamata quella di infermità, in un testo per causa di servizio, in altro testo per qualunque causa. Stiamo molto attenti: se per infermità intendiamo la dispensa per ragioni di salute, che ha un suo procedimento garantito, perchè si prevede anche l'intervento di una valutazione collegiale medica, possiamo

essere relativamente tranquilli; ma se adottiamo espressioni generiche come «malattia», «infermità non per causa di servizio», corriamo il rischio di aprire un varco attraverso il quale finisce per passare tutto. È facile, infatti, avere un certificato medico per dichiarare la impossibilità di prosecuzione nel servizio e, attraverso questo, ottenere l'erogazione della pensione nella sua misura integrale.

Non meno dubbia è l'ultima eccezione che viene portata nell'articolo 4, che fa riferimento ai casi di decadenza dal servizio per incompatibilità. Questa si applica solo all'ipotesi del cumulo; fa riferimento, cioè, solo alla fattispecie del cumulo di pensioni con redditi derivanti da attività di lavoro dipendente. Non riguarda la misura dell'indennità integrativa speciale. Ma, proprio perchè circoscritta a questa ipotesi, nascono molti dubbi.

Cos'è questa incompatibilità? È l'incompatibilità perchè il pubblico dipendente svolge un'altra attività di lavoro retribuito, cioè è titolare di un'impresa commerciale, è libero professionista, ha assunto un impiego altrove, oppure è altra cosa? Stiamo attenti perchè se è vera la prima ipotesi che ho formulato — e questa mi sembra l'unica richiamabile — allora corriamo il rischio di aprire un altro varco. Chi mai, al fine, perlomeno, di mantenersi la possibilità del cumulo non farà in modo di mettersi in condizione di incompatibilità? Dopotutto, coloro che sono titolari di «pensioni baby» quasi sempre lavorano, non lo fanno per niente. Solo le casalinghe non hanno un altro reddito da lavoro incompatibile con la pensione che vengono a percepire. Il rischio è, quindi, che questa norma risulti in parte scritta per niente, in parte scritta anch'essa per aprire un varco attraverso il quale può passare una pratica di carattere elusivo.

La norma, nella sua essenza, risponde ad un principio di giustizia, ma occorre anche qui essere chiari, adottare formule legislative più nette che non lascino ombre di dubbio, per le quali sarebbe probabilmente opportuno anche innovare nel testo degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevole Ministro, temo che, non per colpa degli uffici, ci sia una forte imprecisione nello stampato che abbiamo avuto, in cui si parla di relazione della 7ª Commissione permanente, definita «Istruzione pubblica». Constatato infatti, per quanto attiene all'università, che la nostra non è una Commissione che si occupa della istruzione pubblica, ma è una Commissione che si occupa esclusivamente del personale della istruzione pubblica. In due anni e mezzo dell'attuale legislatura è accaduto questo, e mi sembra che anche nella legislatura precedente vi sia stata una storia analoga. Penso che, per onestà, avvanzerò ufficialmente la proposta di modificare il nome della Commissione, oppure preferibilmente gli argomenti dei lavori della Commissione stessa. La storia è questa: fu approvata nel 1980 la legge n. 28 sulla docenza universitaria, che doveva essere accompagnata da altre leggi che riguardassero gli studenti, gli ordinamenti, la programmazione dell'università. Ma invece di essere bene accompagnata questa legge è stata mal seguita: innanzitutto da un decreto — e può testimoniare l'allora Ministro ed ora presidente della Commissione pubblica istruzione, senatore Valitutti — che alterò nello spirito e nella lettera molti contenuti della legge stessa.

VALITUTTI. Nè il Ministro attuale, nè io siamo però responsabili del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

BERLINGUER. Non personalizzo, volevo solo dichiarare la sua innocenza. Mi riferisco al Governo come concetto giuridico. La legge a cui mi riferivo è stata poi seguita da numerosissimi tentativi di correggere, ampliare, rettificare il decreto n. 382, di cui è stato protagonista il senatore Saporito, tant'è vero che il nuovo provvedimento, divenuto ora legge dello Stato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è noto con il suo nome e non mi pare che egli debba esserne orgoglioso e onorato. Noi abbiamo subito per due anni in Senato una pressione continua da parte di

categorie, sub-categorie e singole persone che volevano indurci a concessioni straripanti in tutte le direzioni, verso gruppi del personale universitario che si sentivano, a torto o a ragione, danneggiati dal decreto n. 382.

Dal momento che la Camera sta discutendo un disegno di legge sulle *lobbies*, voglio aggiungere, senza offesa, che in questo caso la *lobby* principale ha fatto capo al Ministero della pubblica istruzione. Infatti durante la discussione della legge Saporito, la n. 382-bis, abbiamo ricevuto in continuazione, e spesso in contraddizione gli uni con gli altri, emendamenti riferiti a piccole categorie, e a volte perfino personalizzati, da parte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione che si sono avvicendati in Commissione.

Voglio aggiungere, anche qui senza offesa, che in questa attività di deformazione della legge sulla docenza universitaria vi sono anche stati colleghi che si sono particolarmente distinti. Senza personalizzare, devo dire che il senatore Panigazzi e il senatore Saporito, che pure hanno funzioni rilevanti nei rispettivi Gruppi parlamentari, evidentemente per pressioni ricevute — ma le pressioni le riceviamo tutti; questa mattina sono stato svegliato alle sette da una ridda di telefonate di colleghi rappresentanti di associazioni che pretendevano la presentazione di questo o quell'emendamento — non hanno saputo resistere e si son fatti protagonisti della presentazione di numerosissimi emendamenti nei quali, a un certo punto, è impossibile distinguere il torto e la ragione se non si hanno criteri selettivi, criteri di rigore, oppure di cedimento a spinte particolari.

Vi sono stati poi parlamentari che hanno preteso — e alla Camera fatto votare — emendamenti che servivano a creare particolari privilegi alla categoria dei parlamentari stessi, che fossero anche professori universitari: con quale vantaggio per il prestigio dell'istituto parlamentare potete facilmente immaginare. Si può discutere se i parlamentari debbano avere il permanente ferroviario per poter approdare in ogni stazione d'Italia: io credo che sia perfettamente legittimo, nei nostri viaggi per fini politici. Non è ammissibile però quello che era stato deciso, cioè che i parlamentari potessero avere il permanente

universitario per poter approdare in ogni università senza esservi chiamati, ciò che non è mai accaduto nella storia della università italiana tranne quando il fascismo introdusse la nomina per chiara fama a cui molto spesso...

SCOPPOLA, *relatore*. L'abbiamo soppressa noi.

ACCILI. È successo anche il contrario.

BERLINGUER. In che senso?

ACCILI. Nel senso che la maggioranza della Commissione è intervenuta in senso repressivo.

BERLINGUER. Ho elencato queste malefatte anche per sottolineare che nella Commissione pubblica istruzione del Senato, malgrado queste pressioni scardinatrici, grazie a un consenso che vi è stato tra i Gruppi parlamentari più consistenti e grazie anche all'apporto del senatore Scoppola, che è stato spesso relatore di questi provvedimenti, e alla tenuta del Ministro in molti casi...

ULIANICH. Anche grazie al meno consistente.

BERLINGUER. Chiedo scusa, senatore Ulianich: io non parlavo di una consistenza numerica ma di una consistenza nei principi. Chiedo scusa, anzi la ringrazio per avermi consentito di fare questa doverosa precisazione.

Aggiungo che dopo questa legge Saporito, e spero che il senatore Saporito faccia un disconoscimento di paternità: ne avrebbe tutti i vantaggi morali e culturali...

SAPORITO. L'ho già fatto.

BERLINGUER. Dopo quella legge è intervenuto un decreto del Governo, formulato in apparenza per colmare un periodo di qualche brevissimo tempo in cui c'era una incongruenza tra l'approvazione della legge e alcune situazioni di fatto che si erano create;

ma nel decreto, ancora una volta sono state inserite cose improprie e per giunta un articolo 4 che riguarda tutt'altra materia, cioè tutte le pensioni dello Stato.

Questa tendenza ad emanare decreti in cui ci sono vagoni carichi di varie mercanzie e perfino di roba di contrabbando penso debba essere assolutamente respinta. Ci furono esempi ancora peggiori: ricordo un decreto sulla birra in cui furono inseriti provvedimenti per la cinematografia. Ma anche in questo caso si tratta di materie totalmente differenti l'una dall'altra, ciò che impedisce al Parlamento di decidere serenamente, perché c'è il rischio che per modificare o per voler far decadere una parte che riguarda il personale universitario interferiamo su un'altra parte che riguarda tutt'altro argomento e che non ci è data facoltà di scorporare dal decreto.

Aggiungo che i movimenti degli studenti che vi sono in questo periodo, movimenti sereni, nei quali gli studenti chiedono il diritto allo studio non solo come elargizione di presalari, di favori, ma come diritto a studiare bene, in cui i giovani chiedono, come hanno fatto a Napoli, il diritto di lavorare — uno dei cartelli che più mi hanno colpito in quella manifestazione diceva: «vogliamo faticare» — dimostrano che c'è, tra i giovani, la consapevolezza che bisogna non solo rivendicare diritti ma anche assumersi responsabilità per passare attraverso quello sforzo che lo studio e il lavoro richiedono.

Quali risposte diamo noi, quali risposte dà il Governo innanzitutto sulla qualità degli studi? Se vediamo la sostanza di molti emendamenti che vengono presentati, a che cosa tendono? A mantenere in cattedra insegnanti giudicati non idonei.

Ora è vero, collega Ulianich, che non tutti coloro che sono stati giudicati non idonei sono effettivamente tali, come non tutti quelli che vengono giudicati idonei lo sono, però abbiamo stabilito delle regole e queste regole speriamo corrispondano a una maggioranza di giudizi equi. Non possiamo poi, in base al fatto che qualcuno di questi giudizi è iniquo — sappiamo come si svolgono i concorsi universitari — ritornare su quanto abbiamo deciso.

Chiedono inoltre, alcuni emendamenti, che vengano trattenuti in servizio docenti anziani, il che può far piacere a chi, come me, è già quasi docente anziano, ma rendiamoci conto che la legge ha stabilito un limite di età a 65 anni, più 5 anni di fuori ruolo con la deroga di altri 5 anni per coloro che già insegnavano al momento dell'entrata in vigore della legge. Se noi dilatiamo oltre misura questa facoltà, come permettiamo il ricambio fisiologico e culturale, l'accesso dei giovani all'università? Altri emendamenti prevedono passaggi da associato a ordinario in deroga. Anche qui le deroghe diventano infinite e tutto il sistema concorsuale salta.

Il senatore Giugni — mi permetta — con una certa dose di candore, che fa onore alla sua limpidezza politica e culturale, ha chiesto al Ministro di smentire il fatto, di pubblico dominio, che l'università sia trascurata nei programmi di Governo. Certamente il Ministro lo smentirà o per lo meno immagina che lo farà. Ma non può smentire il fatto che nel programma costitutivo di questo Governo la scuola non esisteva, tutta la scuola non esisteva. Non può smentire il fatto che l'unico grande impegno che c'è stato da parte del Governo nei confronti dell'università è stato quello di aumentare le tasse. Io credo che il ministro Falcucci sia inconsapevolmente il più grande e il più forte organizzatore del movimento degli studenti che c'è stato in queste settimane: o il ministro Falcucci o il ministro Gorla, perchè non voglio attribuire al primo tutte le colpe, o meglio tutti i meriti, di aver fatto da detonatore di un malcontento che esisteva da tempo e che ora si è ben indirizzato nel movimento degli studenti.

Vorrei sottolineare queste esigenze per dire che dobbiamo avere un notevole rigore nell'approvazione di questo provvedimento, che dobbiamo passare rapidamente a una fase dei lavori parlamentari in cui si affrontino le questioni generali dell'università, del diritto allo studio, degli ordinamenti didattici, della programmazione, perchè, altrimenti, per l'università la legislatura si potrebbe concludere con uno zero: nessun provvedimento reale adottato.

Mi auguro che la Presidenza della Com-

missione e il Ministro stesso facilitino questa esigenza, ponendo all'ordine del giorno questi argomenti ed assumendo le iniziative necessarie affinché si lavori efficacemente in tale direzione. Aggiungo che, per quanto riguarda il testo che ha presentato la Commissione, gli ultimi emendamenti, sui quali ci riferirà il senatore Scoppola, noi li condividiamo. Non dico che li approviamo con entusiasmo e neanche con senso benevolo, ma ci limitiamo a prendere atto che si lavora in uno stato di necessità e che sarebbe molto peggio non procedere sulla strada che la Commissione quasi unanimemente ha scelto nei suoi lavori di questa mattina. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**SCOPPOLA, relatore.** Ritengo di dover aprire questo intervento con una breve informazione su quanto la Commissione pubblica istruzione ha fatto questa mattina in una lunga seduta. Per inciso, mi voglio associare al sentimento di disagio che è stato espresso nell'ultimo intervento per il fatto che lunghe sedute si dedicano a piccoli problemi, ad aggiustamenti parziali e non si riesce ad affrontare i grandi temi dell'università che sono in attesa e che hanno ben maggiore urgenza.

La Commissione, nella riunione di questa mattina, dopo un attento esame, è giunta ad una soluzione assai semplice, quella di dichiarare espressamente decaduti, attraverso il ritiro dei corrispondenti emendamenti, i due articoli del decreto-legge che di fatto sono già decaduti perchè sostituiti dagli articoli corrispondenti, dal punto di vista dei temi affrontati, della legge n. 705 del 10 dicembre scorso e per il resto di confermare le proposte già presentate alla Commissione, salvo l'aggiunta di un emendamento diretto a regolare il periodo intermedio tra l'emanazione del decreto e l'entrata in vigore della nuova legge. Dunque una soluzione semplicissima, lineare, che in sostanza prende atto del fatto che è sopraggiunta la legge e che rispettivamente gli articoli 17 e 6 della nuo-

va legge trattano di argomenti già disciplinati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge.

Vorrei tuttavia spendere qualche parola per spiegare che la sostituzione degli articoli 1 e 3 del decreto rispettivamente con gli articoli 17 e 6 della legge già in vigore non è indifferente. Infatti cambia qualcosa rispetto a quello che il decreto prevedeva e cambia qualcosa, purtroppo — io aggiungo — rispetto a quello che la Commissione aveva proposto in sede di conversione del decreto con un emendamento sostitutivo in particolare dell'articolo 1 del decreto medesimo.

Perchè accade questo? Qui rispondo incidentalmente a quanto osservava il senatore Giugni, anche se ben più autorevolmente di me risponderà il rappresentante del Governo. Il senatore Giugni si chiedeva cosa volesse il Governo. In realtà credo di poter dire che il Governo non voleva nulla di particolare e che esso si è limitato ad anticipare l'efficacia delle norme di cui agli articoli 6 e 17 di questa legge perchè avevano un'incidenza sull'inizio dell'anno accademico e ha ritenuto di dover dare efficacia col decreto-legge a queste due disposizioni contenute nel disegno di legge ancora in attesa di approvazione presso la Camera dei deputati. Tuttavia, come ho cercato di spiegare ieri, anche se la situazione non è facile perchè la materia è intricata, l'articolo 17 non è identico all'articolo 1 del decreto. Infatti il decreto-legge governativo prevedeva un periodo di permanenza più lungo di tre mesi nella qualifica e nella sede per i professori incaricati che non avessero superato l'esame di idoneità ed avessero presentato la domanda. Inoltre il provvedimento governativo non conteneva il secondo comma, che noi viceversa avevamo approvato e che ora è contenuto nella legge n. 705, il quale disciplina separatamente la permanenza in servizio e la continuità del trattamento economico. Sicchè la conseguenza della formulazione adottata dal Governo nell'articolo 1 del decreto non poteva che essere quella di garantire la continuità nel servizio e nella sede fino all'effettivo inquadramento, perchè, essendo l'inquadramento un adempimento non dell'interessato ma del Governo, se per avventura questo inquadramento fosse tardato — ed io non

dubito che in alcuni casi non possa non tardare — la norma così concepita avrebbe comportato necessariamente la permanenza nella sede e nella qualifica fino al momento dell'inquadramento con la conseguenza ulteriore di andare oltre l'attuale anno accademico e di incidere sul prossimo.

Viceversa l'articolo 17 della legge, distinguendo la permanenza nella qualifica e nella sede che è garantita per nove mesi, dopo la domanda per il nuovo inquadramento — dopo di che si decade dalla continuità del trattamento economico che è garantito fino all'effettivo inquadramento evita questo inconveniente e ci dà almeno la garanzia che, al di là di questo anno accademico, non si andrà in questa che — occorre dirlo — è una palese violazione di una delle norme chiare, nette, del decreto presidenziale n. 382 che prevedeva la decadenza dall'insegnamento di coloro che non avessero superato le prove di idoneità e addirittura la risoluzione di diritto del rapporto con l'università dei ricercatori che non avevano superato la prova relativa.

Quindi, non c'è dubbio che, rispetto alla proposta che la Commissione aveva elaborato e che aveva il massimo di coerenza con i principi ispiratori del decreto n. 382, abbiamo fatto un passo indietro, ma tuttavia ci siamo attestati su una posizione, quella dell'articolo 17, che è più coerente con il decreto n. 382 di quanto non lo fosse, inavvertitamente voglio ritenere, l'articolo 1 del decreto-legge che dava luogo a questa interpretazione estensiva, che portava alla possibilità di restare in servizio e nell'insegnamento anche oltre l'anno accademico oggi in corso.

Ho voluto chiarire queste cose affinché l'Assemblea sia consapevole della scelta che fa accettando la proposta della Commissione. Non si tratta di una proposta ottimale; io personalmente ho mantenuto e mantengo a titolo personale come proposta ottimale quella che in Commissione abbiamo elaborato, di perfetta coerenza con i principi del decreto n. 382 in materia di decadenza dall'insegnamento. Ma oggi ci troviamo in una situazione di fatto nella quale è difficile non tener conto di quanto è accaduto, ossia del fatto che da due o tre mesi alcuni insegnanti

non dichiarati idonei hanno continuato ad insegnare ed è difficile immaginare di interrompere lo svolgimento del loro compito nel corso dell'anno accademico.

Venendo ad altri temi toccati nella discussione, non credo sia il caso, in sede di replica di seguire il senatore Ulianich nella sua sottile e fine interpretazione dell'articolo 120 e delle conseguenze che comporta, così come non voglio discutere con il senatore Berlinguer la sua critica del decreto n. 382 e il modo di procedere in questa materia. Certo, il decreto n. 382 non è un modello di perfezione ed è forse meno coerente, meno rigoroso di quanto non sia la legge n. 28 di delega; ci sono nel decreto n. 382 molte smagliature, alcuni elementi di contraddizione, alcune concessioni particolari che evidentemente sono state introdotte in sede di esercizio della delega.

Vorrei enunciare un criterio al quale la Commissione si è sforzata di ispirarsi e che credo debba diventare il criterio ispiratore del nostro lavoro. Se nel prosieguo del nostro impegno di legislatori sui temi dell'università andremo cercando tutti gli appigli che il decreto n. 382 offre per introdurre nuove eccezioni coerenti con le eccezioni o le smagliature che il decreto n. 382 già contiene, non faremo che peggiorare la situazione. Lo sforzo che bisogna fare è quello di far cadere, di togliere quanto vi è di sovrabbondante nel decreto n. 382, di riportarlo alla sua coerenza per quanto riguarda i principi ispiratori fondamentali. A questo criterio la Commissione si è ispirata anche rispetto ad alcuni emendamenti presentati da carissimi e autorevoli colleghi che la Commissione non ritiene di poter accettare perchè, anche se questi emendamenti sono in qualche modo fondati rispetto ad alcune norme del decreto n. 382, non fanno che peggiorare la coerenza complessiva del quadro legislativo.

Per quanto riguarda i concorsi, vorrei dire con un riferimento anche ad una incisiva interruzione del senatore Mitrotti che secondo me è necessario essere molto cauti nel continuare a diffondere a piene mani dubbi e sospetti sul valore e sul significato delle prove di idoneità e in genere dei concorsi universitari, in quanto non c'è concorso, non

c'è esame, che gli uomini facciano, che non si presti a dubbi e a lacune; ma finora non si è trovato sistema migliore per verificare le qualità dei candidati, specialmente quando si tratta della scelta di professori, di un concorso pubblico nazionale con le garanzie che la legge prescrive. Questo diffondere sospetti sui concorsi non fa altro che incrinare quello che viceversa è e deve restare uno dei cardini fondamentali del nostro ordinamento: non si può entrare nell'università, come nelle amministrazioni dello Stato, come la Costituzione prescrive, se non per concorso. E se noi, a piene mani, in occasione di ogni discussione pubblica o di ogni discussione di disegno di legge, lanciamo dubbi e sospetti sui concorsi per come si svolgono, non facciamo che contribuire alla demolizione di uno dei cardini del nostro ordinamento; per fare della nostra legge universitaria alla fine un coacervo di eccezioni, di norme *ad personam*, come di fatto sta accadendo sotto la pressione delle cento telefonate e delle mille delegazioni che vengono continuamente a proporre qualche modifica e qualche emendamento.

Lei lamenta, senatore Mitrotti, che i professori giudicano i loro allievi: ma è evidente, chi altro deve giudicare gli allievi se non i professori più anziani? Non c'è università al mondo che non si regga su un principio di cooptazione, una cooptazione che è filtrata attraverso il meccanismo del concorso universitario nazionale. Non esiste altro modo che far giudicare ai professori che già rivestono determinate qualifiche i giovani che si preparano alla ricerca scientifica e alla vita universitaria. Vorrei vedere che ci fosse qualche altra categoria che giudica gli studiosi, che non fosse quella degli studiosi stessi! È evidente, non possiamo creare discredito su questi, che sono i meccanismi, le strutture fondamentali di un corretto sistema universitario.

Quindi vorrei rivolgere la più viva preghiera a tutti i colleghi di essere cauti nel giudizio, nella valutazione di quanto le commissioni hanno operato. Anche perchè, se un giudizio è da dare complessivamente, è di segno opposto: troppi idonei sono stati fatti, tanto è vero che abbiamo oggi la situazione



abnorme di un numero di associati di gran lunga superiore a quello che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevedeva. Erano previsti 15.000 associati mentre adesso, con i nuovi concorsi, supereranno i 20.000, creando un problema di riassorbimento dei posti in soprannumero assai grave cosicchè per molti anni, se non adotteremo qualche marchingegno correttivo, le porte dell'università saranno chiuse alle nuove leve, alle nuove generazioni. Quindi, se una critica va fatta è che in alcuni settori della vita universitaria le commissioni hanno largheggiato nel riconoscere l'idoneità; non vanno criticate le commissioni rigorose, ma quelle che hanno largheggiato nel concedere giudizi di idoneità e che hanno affollato l'università di un numero di associati superiore a quello che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevedeva.

Ho chiarito alcuni dei punti sollevati nella discussione. Ci sono ancora alcune piccole precisazioni da fare. Il senatore Giugni ha sollevato il problema di che cosa accadrà a chi non presenta la domanda ai sensi dell'articolo 120. A me sembra che, a rigore, chi non presenta la domanda dovrebbe decadere immediatamente, anche se ciò accade nel corso dell'anno; perchè viene meno la condizione che non soltanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ma anche la nuova norma prevede per il mantenimento della sede e della qualifica. Quindi credo che su questo aspetto dobbiamo essere chiari: chi non presenta la domanda decade. E ciò vale per tutte le categorie: non possiamo chiudere gli occhi sulla realtà; molti di questi incaricati che non hanno partecipato alle prove di idoneità, sono già nei ruoli dello Stato, sono illustri magistrati, sono consiglieri della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, i quali avevano legittimamente un incarico che hanno svolto egregiamente: non hanno partecipato alle prove di idoneità perchè hanno ritenuto, giustamente, comprensibilmente, di dover preferire le loro posizioni attuali nell'amministrazione. Io non sono mai stato un patito dell'abolizione dell'istituto dell'incarico, ma dal momento che questa abolizione è avvenuta (con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382), non

comprendo come si potrebbe introdurre oggi surrettiziamente una qualche norma che consenta a questi illustri professori di conservare la titolarità dell'insegnamento nell'università, al di là del termine che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede.

GIUGNI. Hanno la possibilità del contratto.

SCOPPOLA, *relatore*. Hanno la possibilità del contratto, certo, il quale peraltro dovrebbe essere riportato alla sua funzione propria mentre noi sappiamo, viceversa, che il contratto è diventato purtroppo lo strumento per inserire nell'università i giovani che non hanno altri spazi. Il contratto doveva e deve essere lo strumento per stabilire un rapporto tra l'università e la società, valorizzando competenze eccezionali e particolari in determinati settori, a prescindere da un rapporto stabile con l'università stessa. Ma io mi auguro che si possa via via aggiustare questa prassi deformata, che si va instaurando soprattutto nelle piccole sedi che, non avendo altri strumenti, si servono dei contratti per far fronte alle esigenze più immediate.

Su un altro punto vorrei dire una parola di chiarimento, quello cioè riguardante il collocamento a riposo. A questo proposito, sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il senatore Berlinguer: la norma è chiara, vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 prevede il collocamento a riposo a 65 anni, per i professori ordinari fuori ruolo a 70 anni. A mio giudizio, il fuori ruolo ha senso solo per i professori ordinari perchè è lo strumento per utilizzare determinate esperienze, al livello più alto dell'università, ai fini della formazione delle commissioni di concorso e per la partecipazione alla funzione di governo dell'università stessa. Viceversa, non ha senso l'estensione del fuori ruolo ad altre categorie e tanto meno avrebbe senso che per gli associati si prevedesse lo sfondamento e l'elevazione del collocamento a riposo a 70 anni, in quanto ciò non sarebbe coerente con la norma riguardante gli ordinari. Una sola eccezione noi abbiamo con-

sentito approvando il disegno di legge n. 57, che ora è diventato legge: quella per gli incaricati che, essendo già stabilizzati, di fatto godevano della possibilità di restare fino a 70 anni. In quel caso è sembrato, in via equitativa, che si dovesse far salvo quello che non è certo, in termini strettamente giuridici, un diritto quesito, ma è tuttavia un'aspettativa fondata su una situazione che la legge aveva creato. Abbiamo fatto salvo solo questo caso e quindi annuncio fin d'ora con dispiacere e con disagio, che sarò costretto ad esprimere parere contrario a tutti quegli emendamenti che tendono ad ampliare le possibilità di permanenza in servizio oltre i 65 anni. Se si concede, infatti, a qualcun altro tali possibilità — come la Camera aveva fatto introducendola per la categoria dei cosiddetti assimilati agli stabilizzati — è fatale poi la richiesta degli assistenti, dei tecnici laureati e via via di tutte le categorie e noi avremo realizzato una soluzione che, di fatto, ostacola l'accesso delle nuove generazioni. Può darsi che venga un giorno — le statistiche ci danno segnali allarmanti — in cui saremo costretti a prolungare i limiti d'età a 70, 75 anni perchè non ci saranno più giovani, la denatalità è galoppante...

BERLINGUER. Questo accadrà nel 2050.

SCOPPOLA, *relatore*. Ma questo non riguar-

derà noi, ma i nostri successori; per noi oggi il compito e la responsabilità sono quelli di non chiudere le porte dell'università alle nuove generazioni che vengono avanti.

Signor Presidente, devo aggiungere un'ultimissima cosa per quanto riguarda l'interpretazione da dare della norma contenuta nell'articolo 17 e chiedo scusa se ritorno su un punto che ho già toccato. Ebbene, questa norma così come è concepita, avrà efficacia, sulla base di un articolo aggiuntivo che noi proponiamo al disegno di legge di conversione, dal 1° novembre 1985, in quanto vogliamo coprire il periodo intermedio tra il momento di entrata in vigore del decreto e il momento di entrata in vigore della legge. Ciò ha un'ulteriore conseguenza — che io tengo a sottolineare perchè rimanga agli atti, in sede interpretativa — e cioè che questa norma non potrà essere applicata a coloro che non sono più in servizio nell'università, ma solo a coloro che ancora sono in servizio. L'articolo 17, infatti, parla di mantenimento in servizio e quindi la norma non potrà essere applicata a coloro che hanno abbandonato l'università, a quei casi di candidati ricercatori che, non avendo superato il giudizio d'idoneità, hanno visto il loro rapporto con l'università — come l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 esigea ed esige — risolto d'ufficio, decaduto di diritto.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

(Segue: SCOPPOLA, *relatore*). Credo sia importante che rimanga agli atti del Senato questa interpretazione data dalla Commissione — e sottolineata da questa norma aggiuntiva al disegno di legge di conversione — dell'entrata in vigore dal 1° novembre, poichè l'articolo 17 interviene sul vecchio decreto del Presidente della Repubblica n. 382; altrimenti si potrebbe ritenere che la norma abbia efficacia addirittura dal 1980, con la conseguenza perversa di una ricostruzione di carriera. Viceversa, la norma avrà valore dal 1° novembre 1985.

Credo, con questi chiarimenti, anche se non ho risposto a tutto, di aver dato almeno alcune indicazioni. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, mi corre il dovere, che adempio con particolare soddisfazione, di

rispondere anche ad un interrogativo del senatore Giugni. Il senatore Giugni mi chiede se sia vero che, nelle intenzioni o nel fatto, la politica universitaria occupi una attenzione marginale nell'esercizio delle mie responsabilità. Non affidandomi alle parole, ma, credo, ad elementi oggettivi di fatto, affermo che, al contrario, la politica universitaria costituisce non solo doverosamente, ma per una convinzione profonda, un impegno per me primario.

Ho sempre affermato, e riaffermo anche in questa circostanza, che la ricerca scientifica — è qui presente il ministro Granelli — l'università e la scuola devono costituire un punto centrale di riferimento e di attenzione del paese e dell'azione del Governo, non può infatti esservi un esito positivo dell'impegno volto ad assicurare al paese una nuova fase di sviluppo se non si porrà a base di esso una forte innovazione culturale, scientifica, professionale. L'università rappresenta non solo il vertice della ricerca, della cultura nel suo aspetto sistematico, ma è anche centro di irradiazione culturale e professionale perchè forma i professionisti, gli insegnanti, i quadri dirigenti, il sistema nervoso del paese. È evidente che senza una università che riesca a raggiungere livelli più avanzati ed un assetto più equilibrato e ordinato di quello attuale, il raggiungimento di ogni altro obiettivo di sviluppo rischia di essere vanificato.

Giorni fa, partecipando alla Conferenza dei rettori delle università, ai quali ho richiamato e prospettato alcune linee fondamentali di politica universitaria del Governo, ho avuto il conforto di una grande convergenza sugli obiettivi da me indicati. Senza dilungarmi in questa sede su di essi, voglio però cogliere anche questa circostanza per ripetere che sempre di più l'impegno congiunto del Governo e del Parlamento deve concentrarsi su provvedimenti legislativi di vasto respiro, sottraendosi, quanto più possibile alle pressioni settoriali e corporative.

Certo, le difficoltà finanziarie costituiscono un limite a volte fortemente condizionante dell'azione del Ministero, anche in materia universitaria. Dico questo non per attenuare responsabilità personali, ma perchè l'eserci-

zio delle responsabilità specifiche non può prescindere dalle condizioni che derivano dalla doverosa collegialità dell'azione di governo. Sono peraltro grata al senatore Berlinguer di aver dato atto, in qualche misura, dell'impegno del Governo nell'opporsi ad eccessive spinte corporative nel settore universitario. È questa una linea che intendo confermare anche in relazione al provvedimento in esame.

Questo decreto-legge nasce da una situazione di emergenza. È stato varato, infatti, nella circostanza di un'imprevista crisi di Governo che ha interrotto l'iter legislativo di un provvedimento non di iniziativa del Governo e nell'ambito del quale il Governo ha esercitato, sia al Senato, sia — forse ancor più per le circostanze nelle quali ha dovuto fronteggiare questi problemi — alla Camera, un'azione molto ferma di contenimento ora richiamata dal senatore Scoppola. Al senatore Scoppola voglio rivolgere un particolare ringraziamento, non solo per avere, anche in questa circostanza, offerto all'Assemblea un puntuale e lucido quadro per poi valutare e decidere, ma per l'impegno che in ogni circostanza, in materia di politica universitaria, ha sviluppato e sta sviluppando con il rigore, l'equilibrio, la serietà culturale e politica che lo distinguono e che anche in questa occasione ha manifestato.

La crisi di Governo che ha interrotto quell'iter legislativo, ha fatto avvertire l'esigenza di evitare una situazione di vuoto giuridico, con implicazioni negative relative allo status personale, giuridico ed economico di certi settori di operatori universitari, con conseguenze anche di natura economica. Di queste esigenze mi sono fatta carico presso la Presidenza del Consiglio, nel caso non fosse stato possibile risolvere in sede legislativa ordinaria le questioni che erano all'attenzione del Parlamento. Si è così configurata la necessità di una soluzione ai problemi in esame in termini di decreto-legge, che si è però cercato di mantenere nei limiti più contenuti possibile, proprio per evitare una soluzione di continuità nello status di questi soggetti, nella fiducia che nel frattempo si potesse esaurire quell'iter parlamentare e quindi il Parlamento potesse decidere nel merito.

Per non ripetere male ciò che il senatore Scoppola ha detto tanto bene mi allineo completamente alle considerazioni che egli ha fatto.

In particolare, condivido le considerazioni del senatore Scoppola per quanto riguarda i due articoli che la Commissione istruzione del Senato mi pare opportunamente proponga di dichiarare decaduti in presenza della conclusione dell'*iter* della legge n. 705, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Anche con riferimento alla interpretazione da dare alle questioni sollevate dal senatore Ulianich per quanto riguarda i problemi dei ricercatori, condivido pienamente le considerazioni svolte dal senatore Scoppola e condivido anche quanto il senatore ha detto in materia di ipotesi di decadenza, qualora nell'ambito del periodo prescritto gli interessati non propongano domanda di passaggio alla amministrazione.

Mi domando se possa essere sufficiente una dichiarazione resa dal Governo in questo senso o non sia opportuno formalizzarla con un ordine del giorno.

Condivido altresì le considerazioni fatte dal senatore Scoppola sul problema dei concorsi, sulla necessità di non consentire, massimamente nel settore universitario, alcuna ipotesi di forma diretta o indiretta di *ope legis* che metta in discussione il principio di selezione. Se infatti è certamente vero, come anche il senatore Scoppola e il senatore Berlinguer hanno richiamato, che i meccanismi e le vicende concorsuali sono soggetti alle possibilità o alle tentazioni di errore, tuttavia non abbiamo — e io dico non dobbiamo ricercare — altri meccanismi che siano qualitativamente contraddittori al principio della selezione.

Il valore del concorso costituisce un punto fermo nella politica del Governo nel settore della istruzione, sia della scuola sia, massimamente, dell'università. Quindi voglio preannunciare che, qualora si ritenga di insistere su emendamenti che, comunque motivati, vadano però contro questa linea fondamentale, mi troverò nella condizione di dover esprimere parere contrario. Sono lieta che il senatore Scoppola abbia confermato con tanta convinzione e in modo così appropriato questa esigenza. Pertanto voglio pre-

gare gli onorevoli senatori di approvare il provvedimento nei termini e nei limiti indicati dal senatore Scoppola, considerandolo un provvedimento limitato di emergenza.

Sono grata al senatore Giugni di avere soffermato la sua attenzione anche sull'articolo relativo al pensionamento. Ha ragione in qualche misura il senatore Berlinguer a dire che, poichè la norma non si riferisce esclusivamente al settore universitario, può essere messa in discussione l'opportunità della sua collocazione; però è anche vero che nel settore universitario e nel settore scolastico il fenomeno del pensionamento anticipato è assai rilevante, con conseguenze negative sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista funzionale.

Ho ricordato, per quanto riguarda la scuola, che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 3 anni 70.000 pensionamenti anticipati. Anche nel settore dell'università, particolarmente nella fascia non docente, abbiamo avuto un fenomeno analogo con conseguenze gravi sul piano del funzionamento dell'università stessa, rese ancora più gravi dal blocco delle assunzioni.

Quindi si giustifica, sia per l'interesse generale, sia per l'incidenza particolare che ha nella vita dell'università e della scuola, che il Governo abbia inserito in questo decreto-legge queste norme tese ad impedire abusi in materia di pre-pensionamento. Peraltro l'emendamento che la Commissione propone in riferimento al caso dell'incompatibilità mi trova perplessa almeno quanto il senatore Giugni, la cui competenza mi conforta nella mia perplessità. Per cui sarei per il mantenimento del testo del Governo o, se il senatore Giugni riterrà di perfezionare le sue osservazioni in senso formale con la presentazione di un emendamento, sarò particolarmente attenta nel valutarlo e credo anche nell'accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in

materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma e sino a tale termine gli interessati, con effetto dal 1° novembre 1985, sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

1.1

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno espletate entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto al secondo comma del citato articolo. Entro gli ulteriori sei mesi saranno espletate le procedure di cui al quarto comma dell'articolo predetto.

2. La decadenza dall'incarico di cui all'articolo 52, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si verifica al termine dell'anno accademico 1984-1985. Ove non si siano conclusi i lavori della commissione giudicatrice competente per il raggruppamento di discipline

per il quale si è presentata domanda di partecipazione la decadenza si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione medesima.

3. La decadenza dall'incarico di cui al comma undicesimo dell'articolo 52 citato nel comma precedente si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità qualora gli aventi titolo non presentino domanda di partecipazione, ovvero al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della terza tornata qualora neppure in tale tornata abbiano conseguito il giudizio positivo.

4. Con effetti dal 1° novembre 1985 e fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dal comma 1 del presente articolo, coloro che decadono ai sensi dei commi ottavo ed undicesimo dell'articolo 52 del citato decreto, come integrati dai commi 2 e 3 del presente articolo, e presentino domanda di passaggio ad altra Amministrazione ai sensi del primo comma del predetto articolo 120, salvo il caso in cui abbiano altro rapporto di impiego pubblico o privato, svolgono le funzioni previste per il personale ad esaurimento di cui all'articolo 119 del medesimo decreto presidenziale mantenendo il trattamento economico corrisposto precedentemente in base al titolo che dava loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità ».

1.2

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 1.2 è stato ritirato. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.1.

SCOPPOLA, *relatore*. Il significato dell'emendamento 1.1 risulta già chiaramente da tutto quanto è stato detto, infatti l'articolo non esiste più essendo stato sostituito dall'articolo 17 della legge n. 705. Si tratta dunque di un emendamento declaratorio di una situazione di fatto già esistente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Alle parole:* « a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia » *sostituire le seguenti:* « a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia ».

2.2

LA COMMISSIONE

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« ... I vincitori di concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia che siano professori associati, ed abbiano maturato almeno nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato, possono essere chiamati, in deroga alle disposizioni vigenti, dalle facoltà presso le

quali prestano servizio in qualità di associati ».

2.1

PANIGAZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento 2.2 della Commissione tende ad estendere la norma contenuta nell'articolo 2 del decreto, che prevede la possibilità di chiamata dei vincitori di concorso anche in corso di anno accademico, ai professori della seconda fascia, mentre nel decreto è prevista solo per i professori della prima fascia.

In realtà non si comprende perchè, se si deve fare questa eccezione dopo un lungo periodo di assenza dei concorsi, non la si faccia anche per la seconda fascia, cioè quella degli associati. Le facoltà saranno poi libere di servirsi o meno di questa possibilità, ma offrirgliela è sembrato opportuno alla Commissione.

PANIGAZZI. Signor Presidente, colleghi, prima di passare alla illustrazione di questo emendamento, vorrei mi fosse concesso di respingere sia pure con garbo, come ha fatto del resto il mio interlocutore, il senatore Berlinguer, ma con altrettanta fermezza, le sue dichiarazioni.

Sono convinto che il senatore Berlinguer intendesse chiamarmi in causa, riferendosi ad alcuni miei emendamenti e credo che attraverso il suo intervento volesse attribuirmi la paternità o la patente di difensore di alcuni privilegi, o quanto meno la volontà di schierarmi dalla parte di questa o quella categoria. Se questo non fosse lo spirito delle sue affermazioni, chiedo scusa.

BERLINGUER. Non difensore, ma introduttore.

PANIGAZZI. Comunque è la stessa cosa. Ebbene vorrei dire che non sono portato a difendere i privilegi di nessuno e presentando questo emendamento intendo compiere un semplice atto di giustizia a favore di alcune categorie di docenti che per tanti anni hanno dato prova di alta capacità ed

ingegno nel campo della didattica, dello studio e della ricerca.

Avevo presentato questo emendamento in Commissione ed avevo accettato di sopprimerne alcune parti, per esempio la parte relativa «al soprannumero» perchè i compagni comunisti, e i compagni della Sinistra indipendente, lo stesso presidente Valitutti con quella modifica si erano impegnati a sottoscrivere l'emendamento in questione.

Cosa è avvenuto successivamente? Un pentimento, la folgorazione sulla strada di Damasco? Non lo so, comunque sta di fatto che i compagni comunisti ed i compagni della Sinistra indipendente non hanno più presentato l'emendamento, che, per mantenere fede ai miei impegni, io ho presentato, con la mia sola firma, e che pertanto posso illustrare.

La modifica che vi propongo, e che ritengo analoga a quella contenuta in altre leggi precedenti, oltre che a concorrere a soddisfare le esigenze didattiche, tende ad evitare una palese ingiustizia a danno di quei vincitori di concorso la cui attività di insegnamento e scientifica risponde da lunghi anni alle esigenze funzionali di una facoltà universitaria che ha già affidato loro la titolarità di una cattedra di ruolo.

Come è noto, a questa tornata di concorsi a cattedra di prima fascia non si sono presentati molti novennalisti che, essendo già professori associati, come tali sono già titolari di una cattedra di ruolo nella sede di residenza. Si sono comportati così anzitutto perchè erano delusi per il modo in cui è stata data attuazione alla disposizione relativa ai novennalisti in base all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; quelli invece che si sono presentati lo hanno fatto soprattutto confidando nella verosimiglianza della voce molto insistente secondo la quale sarebbe stata riconfermata per legge la norma che consentiva la chiamata dei vincitori anche da parte di facoltà che non avessero richiesto il concorso, cosa che del resto era sempre stata possibile nell'ordinamento universitario italiano.

Ora, i soggetti in esame, se vincitori di concorso, secondo me si trovano pesantemente penalizzati per diversi motivi: anzitutto, se decidono di accettare il posto messo

a concorso, devono abbandonare la città in cui risiedono, devono procurarsi l'alloggio in un'altra città oppure devono sobbarcarsi lunghi viaggi con spese notevoli e con grandi disagi, non certo compensati dalla differenza tra il trattamento economico spettante al professore di prima fascia e quello spettante al professore di seconda fascia. Oppure costoro sono penalizzati perchè si vedono costretti a rinunciare, per gli inconvenienti che ho ora citato, a ricoprire un posto di prima fascia che pure avevano vinto. In questo secondo caso l'ingiustizia sarebbe ancora più grave.

Nell'ipotesi poi di rinuncia, l'abbandono della sede rappresenterà per la relativa facoltà un problema di natura didattica relativamente a quegli insegnamenti che da lungo tempo ormai, quanto meno da più di nove anni, sono legati all'attività del docente medesimo.

Alla stessa stregua della disposizione predetta la proposta normativa fa oggetto di particolare considerazione la categoria quantitativamente oltremodo modesta degli studiosi i quali hanno visto ripetutamente valutata in senso positivo la loro attività scientifica e didattica. In particolare, per quanto attiene ai novennalisti considerati dai due commi che si propone di aggiungere all'articolo 2 dell'attuale decreto-legge, è appena il caso di sottolineare che si tratta di soggetti che hanno superato con successo quanto meno due prove relative all'immissione nei ruoli di professore universitario. Sicchè, quella che si propone di introdurre è una normativa che risponde ad esigenze di giustizia ben più chiare e fondate di quelle che sono alla base di altre norme speciali.

Per concludere, il testo che si propone di introdurre, riequilibrando in diritto identiche situazioni sostanziali degli interessati, pare il mezzo più adeguato all'attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, in rapporto all'emendamento presentato dal senatore Pa-

nigazzi, devo alcune precisazioni. Esso è stato presentato in Commissione per la prima volta dal senatore Panigazzi; una seconda da me e da alcuni colleghi del Partito comunista con la firma anche del senatore Panigazzi, con la eliminazione peraltro del soprannumero. Non l'ho ripresentato in Aula: non c'è bisogno di folgorazioni, bastano degli approfondimenti.

Se gli argomenti portati dal senatore Panigazzi hanno un significato, non sono gli unici che possano essere prodotti.

C'è da pensare innanzitutto alle facoltà che abbiano bandito un concorso a cattedra e si vedano ad un certo momento, dopo il concorso, defraudate della legittima attesa che dura almeno due anni.

V'è ancora un altro problema che più mi ha preoccupato e che mi ha portato — devo dirlo con estrema chiarezza — a rinunciare alla presentazione dell'emendamento. Non mi vergogno di essere tornato sui miei passi. *(Interruzione del senatore Valitutti).*

Del resto stanotte ad una telefonata, che ho ricevuto in albergo, ho risposto in termini molto precisi: se si dà il caso che i vincitori di concorso per le sedi che hanno richiesto il concorso stesso vengano chiamati su cattedre disponibili dalle facoltà di origine, potrebbe verificarsi gradatamente che si diano cattedre «imboscate». Questo è già avvenuto nella storia dell'università, è inutile nasconderselo. Ci sono stati casi di cattedre tenute ferme in attesa di vittorie. Anche quanto questa mattina informalmente il relatore proponeva, vale a dire la possibile chiamata su cattedre che si siano rese disponibili dopo il bando di concorso, può non offrire garanzie sicure. Sappiamo bene che vi sono cattedre disponibili, in rapporto anche ai limiti di età raggiunti. Ritengo pericoloso inserire questo elemento nella politica generale dell'università. Questo insieme di ragioni mi ha portato a non ripresentare l'emendamento e a dichiararmi pubblicamente contrario ad esso.

Poichè il senatore Scoppola nella sua replica ha fatto riferimento a me in rapporto a non meglio precisati giudizi generali espressi sulle sessioni di concorso a idoneità, vorrei far presente all'Assemblea — e per questo desidero risulti agli atti anche questa mia

dichiarazione — che il senso della mia presa di posizione era univoco, come emerso anche dalle risposte che ho dato al senatore Mitrotti. E mi dispiace veramente. Ciò è avvenuto da parte del senatore Scoppola senza alcuna malizia, poichè siamo amici e dunque non sarebbe possibile alcuna diversa interpretazione. Devo respingere peraltro l'attribuzione a me di idee, che io nè ho pensato, nè ho espresso.

DEL NOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DEL NOCE. Io sono perfettamente d'accordo con il senatore Panigazzi e per più ragioni. Tuttavia sarò estremamente breve.

Prima di tutto questi professori sarebbero chiamati da quella piccola università che ha bandito il concorso per un anno, perchè successivamente essi sarebbero evidentemente richiamati dall'università che oggi è disposta a chiamarli. Quindi, dal punto di vista dell'università e del funzionamento didattico di essa, la reiezione dell'emendamento del senatore Panigazzi non sarebbe certamente vantaggiosa.

In secondo luogo si tratta di novennalisti che però non hanno vinto un concorso riservato a novennalisti, ma un concorso di carattere generale. Ora, si determinerebbe un giudizio quasi di svantaggio rispetto a costoro, nei riguardi dei novennalisti. I novennalisti, quelli che hanno vinto il concorso riservato, passerebbero immediatamente, sarebbero riconfermati nella cattedra e questi, che si sono invece presentati a sostenere un concorso quanto meno egualmente difficile — anzi, penso normalmente più difficile — si troverebbero penalizzati e penalizzati gravemente, perchè si sa che cosa vuol dire un trasferimento che sarebbe poi della durata di un anno (dovrebbero cercare alloggio, eccetera). Quindi, non si tratta di eccezioni a loro favore o di smagliature della legge, ma piuttosto di reagire contro una sorta di fiscalismo giuridico, di applicazione della norma giuridica, nella sua lettera, che si risolverebbe in ingiustizia.

Per queste ragioni di giustizia approvo



completamente l'emendamento del senatore Panigazzi e vorrei che questo intervento venga considerato come dichiarazione di voto.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io penso che accogliere l'emendamento del senatore Panigazzi introdurrebbe un principio estremamente pericoloso per quello che è stata, fino ad ora, la vita delle università, fondata su scambi di esperienze culturali, anche al di fuori della propria città natale, sul confronto con altre suole di pensiero eccetera. Su questo principio, su questo apporto di idee nuove si è sempre retta l'università e francamente — qui sto parlando come universitario — ritengo che sia un principio al quale non bisogna assolutamente derogare. Non sono d'accordo con le argomentazioni portate dall'illustre senatore Del Noce per diversi motivi. Innanzitutto non si può fare il paragone con i novennalisti che hanno vinto il concorso perchè, senatore Del Noce, i novennalisti, nella cui facoltà era stato concesso un posto di ruolo, avevano partecipato non a un concorso riservato, bensì ad un concorso aperto. Pertanto, è ben diversa la situazione. Non solo, ma con questo emendamento si penalizzerebbero tutte quelle facoltà che mettono a concorso un posto di ruolo pensando di prendere il migliore che emerga tra i giovani o meno giovani che partecipano a quel concorso e poi si vedono chiamato il vincitore da parte di una grossa università che, all'ultimo momento, tira fuori dal cassetto un ruolo. Francamente, tutto ciò a me pare sia contrario allo spirito dell'università per quanto riguarda l'apporto e il rinnovamento delle idee. Pertanto dichiaro che voterò in piena coscienza contro questo emendamento, pensando che esso non faccia il bene, ma il male dell'università.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi consenta anzitutto di dire una parola su un possibile equivoco che si è verificato nel corso della discussione. Io ho fatto riferimento al senatore Ulianich per il tema che ha toccato, non avevo alcuna intenzione di attribuirgli intenzioni lassiste in materia di concorsi e quello che ha detto il senatore Ulianich conferma questo suo orientamento.

Vengo agli emendamenti. Ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 della Commissione. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.1, debbo riconoscere che il senatore Panigazzi si è fatto interprete di un problema che è sentito e di questo voglio dargli atto. Tuttavia, credo che l'emendamento, così come è formulato, non possa essere accolto. Vi sono, infatti, due problemi che vanno tenuti presenti e distinti. Vi è il problema dei novennalisti e vi è il problema dell'utilizzo di posti da parte di università che non hanno bandito il concorso.

Esaminiamoli separatamente. Il problema dei novennalisti, a mio avviso, non può essere affrontato in questa maniera perchè già ha una sua disciplina nella legislazione attuale. I novennalisti hanno già diritto ad avere un posto, nell'ambito del 20 per cento dell'assegnazione complessiva dei posti di concorso, nell'università in cui insegnano. Se non l'hanno avuto in sede di distribuzione di posti, sembra eccessivo concedere tale possibilità in seconda battuta, come possibilità di chiamata quando abbiano vinto un concorso. Essi devono seguire il destino di tutti i professori universitari, i quali vanno dove i posti sono disponibili. Quindi mi pare che, sotto il profilo del novennalista, la proposta non sia accettabile. Aggiungo anzi che dovrebbe scomparire la categoria dei novennalisti che è nata proprio con quella logica di proliferazione di eccezioni che sono diventate poi l'insieme della legislazione universitaria.

L'altro profilo, viceversa, va preso in considerazione e merita un momento d'attenzione. Si tratta di dare alle facoltà la possibilità di chiamare professori che hanno vinto il concorso, quando abbiano dei posti disponibili che si sono resi disponibili dopo il bando

di concorso. È essenziale che il posto si sia reso disponibile dopo il bando di concorso, altrimenti le facoltà finirebbero per non chiedere mai il concorso, per poter liberamente pescare senza responsabilità e senza rischi nei concorsi banditi dagli altri. Pertanto, il posto in ogni caso dovrebbe essersi reso disponibile dopo. In questi limiti, con questa precisazione, la norma potrebbe essere presa in considerazione senza intaccare il sistema. Tuttavia, concordo con la preoccupazione espressa dal senatore Campus e cioè che alla fine, dato il clima e un certo stile delle nostre università, così facendo, si possa incentivare la tendenza a nascondere i posti e a tirarli fuori al momento opportuno per non correre il rischio della richiesta formale del concorso. Mi rendo conto, *dura lex sed lex*: qui noi imponiamo a professori che hanno meriti, dei sacrifici. Ha ragione il senatore Del Noce: questi dovranno cambiare residenza, poi tornare, ma la vita universitaria è fatta di questo, è fatta anche di mobilità. Non si può immaginare una università come una carriera stabile, sempre nella stessa sede e direi che l'università si arricchisce complessivamente del fatto di una certa mobilità.

Pertanto, il mio parere è contrario al testo dell'emendamento 2.1, così come formulato: c'è una disponibilità ad accettare le norme solo nella direzione che ho indicato e cioè per posti resisi vacanti dopo il bando di concorso, ma su questo mi rimetto al giudizio del Governo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 del senatore Panigazzi, credo che egli non mancherà di valutare opportunamente le considerazioni equilibrate ed ampiamente motivate espresse dal senatore Scoppola.

Mi permetto pertanto di raccomandare cortesemente al senatore Panigazzi di ritirare in questa sede l'emendamento, contribuendo in tal modo a circoscrivere questo provvedimento nei limiti nei quali il Governo lo ha presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatore Panigazzi, accoglie l'invito rivolto dall'onorevole Ministro a ritirare il suo emendamento?

PANIGAZZI. Avrei volentieri seguito la raccomandazione dell'onorevole Ministro, ma, dopo le dichiarazioni del collega Del Noce, mi sembrerebbe di commettere un atto di ingiustizia nei confronti dello stesso senatore Del Noce, il quale mi ha dato il suo appoggio.

Insisto, pertanto, per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Panigazzi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. ...

«L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

“Non sono soggetti al giudizio di conferma in ruolo i professori associati inquadrati ai sensi degli articoli 50, 51, 52 e 53”».

2.0.1 FRASCA, PANIGAZZI, SCEVAROLLI,  
BUFFONI, ORCIARI, SPANO Ottavio,  
MURMURA, CASTIGLIONE,  
SCARDACCIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PANIGAZZI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, devo dichiararmi purtroppo nettamente contra-

rio, e mi rincresce per il senatore Panigazzi, perchè qui si va addirittura a scardinare un principio fondamentale: il giudizio di conferma dopo un certo numero di anni dal concorso, principio che vale per gli ordinari come per gli associati. Non comprendo perchè gli associati dovrebbero essere esclusi da questo meccanismo della conferma, che è la garanzia che la produzione scientifica continui anche dopo il superamento del concorso.

Pregherei pertanto i presentatori a non insistere su questo emendamento che è veramente contro la logica di fondo del sistema attuale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche io devo esprimere parere nettamente contrario per le ragioni addotte dal senatore Scoppola.

La distinzione fra professori associati e professori ordinari, tra straordinariato e or-

dinariato, consiste nella progressiva verifica della produzione scientifica: non è un passaggio di carriera, non è un problema di scatti di anzianità. Altrimenti scardineremmo davvero un principio fondamentale dell'assetto della docenza universitaria e del ruolo della ricerca scientifica e, quindi, della valutazione della carriera di docente universitario.

PRESIDENTE. Senatore Panigazzi, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

PANIGAZZI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 3.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati, a seguito di giudizio di idoneità, entro il 31 ottobre 1985 conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Con effetti dal 1° novembre 1985, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 è sostituito dal seguente:

” Art. 24 (*Collocamento a riposo*).

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico suc-

cessivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità entro il 31 ottobre 1985 hanno diritto a rimanere in servizio a domanda sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il settantesimo anno di età ” ».

3.1

LIPARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Con effetti dal 1° novembre 1985, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

" Art. 24. — (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età " ».

3.3

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 3.3 è stato ritirato. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

SCOPPOLA, *relatore*. L'emendamento 3.2, suppressivo dell'articolo, prende atto evidentemente del fatto che l'articolo 3 è stato assorbito dall'articolo 6 della legge n. 705.

Signor Presidente, se lei me lo consente, esprimo anche il parere sull'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lipari. Mi sono espresso su tale emendamento, in qualche modo implicitamente, concludendo la discussione generale. Non comprendo il motivo per cui la permanenza in servizio fino al 70° anno di età dovrebbe essere data solo a quegli associati che hanno affrontato il giudizio di idoneità prima del 31 ottobre 1985: non vedo la logica di questa distinzione.

In ogni caso, signor Presidente, se l'emendamento suppressivo sarà approvato, l'emendamento 3.1 decade, perchè viene a cadere l'articolo cui esso si riferisce. Da questo punto di vista, la soppressione dell'articolo fa decadere anche l'emendamento del senatore Lipari.

LIPARI. Signor Presidente, signor Ministro, avevo già colto negli interventi in sede di discussione generale del relatore e del Ministro un'implicita dichiarazione di dissenso sul contenuto del mio emendamento e sono certamente d'accordo che in termini regolamentari l'eventuale approvazione di un emendamento integralmente suppressivo

dell'articolo farebbe decadere questo emendamento. Vorrei tuttavia chiarirne il contenuto anche per l'attività futura della legislazione su questo aspetto.

L'emendamento, che diventa ora riferito all'articolo 6 della legge n. 705, entrata in vigore l'altro ieri, intendeva, nella mia prospettiva, censurare un possibile profilo di incostituzionalità della norma, così com'è formulata nel testo del decreto-legge e ora nel testo della legge in vigore, cioè nell'articolo 6 della legge n. 705. Incostituzionalità perchè rispetto alla medesima categoria di soggetti, i professori associati entrati in ruolo in un concorso individuato, si determina una diversa formalità di trattamento rispetto a situazioni pregresse, relativamente alla condizione rispetto alla quale hanno acquisito il titolo di associato. In funzione di una giurisprudenza, a mio giudizio assolutamente univoca, della Corte costituzionale, non si può ritenere giustificata una diversità di trattamento riferita ad un soggetto in funzione di condizioni anteriori a quelle della posizione giuridica a cui si riferisce l'effetto che la legge prevede. Nella specie si tratta del trattamento di quiescenza, ma il rilievo potrebbe essere anche riferito ad altri effetti.

A questo fine avevo elaborato un emendamento che tendeva ad una parificazione con riferimento ad un punto del tempo. Mi rendo perfettamente conto che questo punto del tempo era arbitrario, nel senso che, in termini di maggiore razionalità legislativa, avrebbe potuto essere un punto diverso; ma siccome non ho poteri di Governo, e d'altra parte mi rendevo conto che una risalita ad un momento diverso avrebbe potuto determinare effetti diversi sulla situazione del Tesoro, mi ero limitato ad indicare un data, anche qui riferendomi ad una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene che sia invece nella discrezionalità del legislatore, all'interno di una determinata categoria, stabilire una cesura meramente temporale; quindi stabilire che da un certo punto in avanti si applica una determinata disciplina, diversa da quella precedentemente in vigore per l'intera categoria.

È in funzione di questi criteri che, a mio giudizio, l'emendamento aveva una sua ra-

zionalità e mi rammarico di dover purtroppo prevedere che, sia pure con riferimento al testo dell'articolo 6 della legge n. 705, una formulazione di segno chiaramente incostituzionale aprirà la via ad una serie di contestazioni che ancora una volta daranno il senso di un assetto istituzionale non solido. Si deve infatti dare garanzia ai soggetti in termini di uguaglianza, al momento della formulazione della norma, non al momento in cui essi attivano procedimenti di tipo giurisdizionale per riequilibrare una situazione che crea effetti di disparità. Condivido comunque l'opinione che, se si accogliesse l'emendamento soppressivo dell'articolo, il mio non potrebbe essere posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, le considerazioni illustrate con particolare competenza dal senatore Lipari furono, ricordo, valutate anche nel corso del dibattito che al Senato, e in particolare alla Camera, si è svolto su questo tema. Senza inoltrarmi in considerazioni troppo specifiche di diritto, mi pare che proprio la considerazione che a un certo punto della sua motivazione il senatore Lipari ha richiamato (che cioè non può non riconoscersi al legislatore, di definire il trattamento da riservare, in certe situazioni, limitandone gli effetti in circoscritti spazi temporali) legittima la proposta del Governo circa i termini di durata in servizio degli incaricati stabilizzati divenuti docenti associati. Infatti la legge prendeva in considerazione esclusivamente la situazione dei professori incaricati stabilizzati che nell'arco dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, fossero divenuti professori associati, conservando loro il diritto di restare in servizio fino a 70 anni. Prevalse cioè il principio della conservazione del diritto acquisito restando però ben fermo il principio che ciò costituisse eccezione rispetto alla norma generale che prevede il pensionamento dell'associato a 65 anni.

Il Governo non intende mettere in discussione in linea generale due cose: la distinzione dell'andata in pensione dei professori associati rispetto ai professori ordinari e il fatto che non si può tendere a generalizzare l'andata in pensione a settanta anni dei professori associati per le ragioni esposte dal senatore Scoppola e richiamare dal senatore Berlinguer, che io condivido. Infatti non solo per una ragione congiunturale, ma per una ragione costante di politica universitaria, si deve favorire il più ampio ricambio generazionale nell'ambito della università.

Pertanto, ritengo che la proposta della Commissione di sopprimere l'articolo 3 sia a questo punto la soluzione più equilibrata rispetto a queste complessive preoccupazioni. D'altra parte, se ci saranno motivazioni di diritto che si ritenga di dover far valere, saremo a quel momento confortati dalle risposte che in materia si vorranno dare.

**MITROTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MITROTTI.** Vorrei fare quello che ritengo un richiamo al Regolamento, perchè sono rimasto perplesso di fronte a certe dichiarazioni che sono state rese qui in Aula. Si è votata la soppressione dell'articolo 1 e devo dichiarare che già da allora avevo qualche perplessità.

Il mio richiamo ora sull'articolo 3 tende proprio a trovare qui nell'Aula qualche elemento chiarificatore ai fini interpretativi di casi analoghi anche nel seguito. È stato ribadito da fonti autorevoli che gli articoli 1 e 3 devono intendersi decaduti in quanto è diventata operante una norma di legge. Ora ritengo che si sia commesso l'errore di non stampare la relazione della Commissione con l'indicazione a fianco degli articoli, così come si fa per gli emendamenti non accolti, della decadenza degli articoli stessi. Questo non avrebbe consentito di accettare la presentazione di emendamenti soppressivi, così come avrebbe evitato di innestare emendamenti a un testo in pratica giuridicamente inesistente anche ai fini della validità dei lavori di quest'Aula.

Ritengo anche che nei termini in cui si propone l'emendamento del professor Lipari sia possibile recuperare quella materia sulla scorta di considerazioni che non hanno valenza di riscontro regolamentare, nel senso che l'emendamento è integralmente sostitutivo di un articolo inesistente e quindi, tutto sommato, propone un testo nuovo da inserire in un articolato e su materia non confligente nè per i precedenti normativi, ossia per le norme in vigore, nè per valenza del resto delle norme del disegno di legge e del decreto al nostro esame. Ma ritengo che il professor Lipari, se vuole recuperare la sua proposta attraverso la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento, possa farlo.

Chiedo alla Presidenza di chiarire questo aspetto perchè mi sembra che si stia procedendo consumando affrettatamente comportamenti non pienamente ortodossi nè pienamente rispondenti agli obblighi regolamentari di quest'Aula.

**PRESIDENTE.** Senatore Mitrotti, le sue considerazioni, ad avviso della Presidenza, non si configurano come un richiamo al Regolamento, in quanto attengono al merito degli emendamenti, sui quali è chiamata a pronunciarsi l'Assemblea: si tratta, infatti, di un problema di successione di norme nel tempo, la cui soluzione spetta appunto all'Assemblea nelle sue deliberazioni, ed all'interprete in sede di applicazione.

**LIPARI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIPARI.** Siccome mi è stata chiesta una eventuale trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, devo dire che mi sembra che il contenuto dell'intervento del Governo sia stato già sufficientemente chiaro per quanto riguarda le sue intenzioni. Mi parrebbe dunque improprio indicare come contenuto di un ordine del giorno la sollecitazione al mutamento, per ragioni di incostituzionalità, di una norma già entrata in vigore.

La sensibilità del Governo saprà in prospettiva come comportarsi in funzione del

contenuto, già operante come norma dello Stato, dell'articolo 6 della legge n. 705.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 3.1 è pertanto precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente o meno da causa di servizio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole da: « ad eccezione dei casi... » fino alla fine, con le seguenti: « ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendenti da causa di servizio nonchè, limitatamente al disposto del settimo comma del predetto articolo 10, dei casi di decadenza dal servizio per incompatibilità ».*

4.1

LA COMMISSIONE

*Sopprimere dopo la parola «anticipato» tutte le altre.*

4.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

**SCOPPOLA, relatore.** Onorevole Presidente, in questa materia la Commissione pubblica istruzione si è attenuta rigorosamente all'autorevole parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissio-

ne. Questo decreto purtroppo contiene materie diverse, come spesso accade e come giustamente è stato lamentato. Non posso che associarmi all'auspicio, che la Commissione implicitamente ha condiviso in molti interventi, di evitare che in uno stesso decreto siano inseriti argomenti diversi; altrimenti accade che vengono assegnati ad una Commissione per prevalenza di materia provvedimenti, che, invece, contengono anche elementi che non sono di competenza della stessa Commissione.

Quindi io credo che, con scrupolo e con attenzione, noi abbiamo recepito l'indicazione assai precisa, e vorrei dire tassativa (non dal punto di vista regolamentare, perchè il parere non è vincolante) che è pervenuta dalla 1<sup>a</sup> Commissione, della quale vedo qui alcuni autorevoli esponenti. Noi l'abbiamo recepita nella convinzione che questa norma abbia una sua validità e tenda non già a favorire il cumulo, ma a non pregiudicare un problema che non deve essere affrontato in questa sede, ma che semmai dovrà essere approfondito e sviluppato in altre sedi più proprie.

In questo senso mi permetterei di invitare il Governo a considerare se non sia il caso di lasciare che abbia corso la proposta, approvando l'articolo così come è risultato dal contributo della 1<sup>a</sup> Commissione, e a riproporre semmai questo problema del cumulo, che indubbiamente ha una sua validità e un suo rilievo, nelle sedi proprie. Alla Camera fra l'altro è in discussione un disegno di legge che tocca questa materia.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, per la verità ho presentato l'emendamento nella convinzione di corrispondere alle finalità che il Governo con quell'articolo si proponeva. Devo dire che avevo manifestato inizialmente perplessità sul testo, peraltro non posso non tenere conto della indicazione della 1<sup>a</sup> Commissione, quindi mi rimetterò all'Aula.

Osservo però che la formulazione del testo come viene proposto dalla Commissione anzichè frenare possibili abusi rischia di avere effetto opposto. Condivido le considerazioni

avanzate dal senatore Giugni; si deve evitare il rischio che si possano preconstituire le condizioni per far scattare le ipotesi di incompatibilità, con il risultato di premiare chi ricorre al pensionamento anticipato per mantenere, oltre ad un nuovo lavoro, un trattamento pensionistico vantaggioso cui non avrebbe diritto. Tuttavia ripeto di dover tener conto delle considerazioni che il relatore ha fatto riguardo al parere della 1<sup>a</sup> Commissione, perciò mi rimetto all'Aula.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Desidero parlare sull'emendamento presentato dal Governo che io continuo a sostenere per due ordini di ragioni. Anzitutto sono stupito per gli argomenti che ha ora indicato il relatore, collega Scoppola, perchè da essi dovremmo semmai giungere ad un'altra conclusione che è quella dello stralcio della materia. Qui siamo in Aula ed in Aula abbiamo il potere-dovere di decidere su tutta la materia, anche se il modo con cui è avvenuta la distribuzione fra le Commissioni può avere generato qualche equivoco. Pertanto la proposta di approvare l'emendamento formulato a seguito dell'indicazione della 1<sup>a</sup> Commissione viene ad attribuire a tale Commissione una sorta di potere, senza possibilità di discutere, in ordine alle indicazioni della stessa, che io non mi sento di accettare.

SCOPPOLA, *relatore*. Non ho detto questo, però una competenza su quella materia c'è.

GIUGNI. Una competenza nei confronti della Commissione pubblica istruzione. Ma se questa rinunciassse ad esprimere un'opinione, qui, in Aula, possiamo esprimere tutte le opinioni che vogliamo. È un atto di onestà intellettuale quello del senatore Scoppola che non ha espresso la sua.

SPITELLA. Non ha espresso un'opinione perchè si adegua a quella espressa dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

GIUGNI. Non mi pareva questo il tono della dichiarazione del relatore Scoppola, comunque continuo a ritenere valida la proposta del Governo che in un certo senso, eliminando le eccezioni, taglia la testa al toro. Torno a ripetere: nel caso di cessazione dal servizio per morte, cioè nel caso di pensione di reversibilità, già la legge precedente attribuiva l'indennità integrativa speciale nella misura integrale. Per quanto riguarda invece l'ulteriore aggiunta: «infermità dipendente o meno da causa di servizio» faccio tutte le riserve del caso, osservando che, in questa ipotesi, occorrerebbe parlare di dispensa per ragioni di salute e non di infermità che è una frase che sembra volere modificare, con la terminologia, anche la sostanza.

In merito poi alla incompatibilità, l'espressione «decadenza dal servizio per incompatibilità» è talmente generica e lascia tali dubbi che non mi sentirei assolutamente di votare a favore. Se la 1<sup>a</sup> Commissione ci avesse fornito un testo più limpido da questo punto di vista, forse ci avrebbe messo in condizione di decidere con più sicurezza. Sommando queste insicurezze, appoggio quindi la proposta di emendare l'articolo eliminando la parte che segue la parola «anticipato» come propone il Governo.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Mi associo a quanto testè affermato dal senatore Giugni rilevando l'incongruenza del testo che ci è pervenuto e al tempo stesso le difficoltà attuative che discendono dall'emendamento proposto dalla Commissione. La delicatezza della materia e la natura della discussione che si è svolta in questa Aula con la formulazione di ordini del giorno e comunque con la presa d'atto di determinate volontà dell'Assemblea, mi sembra che ci pongano nell'obbligo di non procedere affrettatamente ad enucleare un nuovo articolo che al danno della scarsa chiarezza della materia aggiunga la difficoltà di sfumature e sottigliezze tanto ambigue da non dare la garanzia di un'interpretazione certa.

Al limite sarebbe preferibile rinunciare a disciplinare la materia se la strada da segui-

re per disciplinarla è solo quella leggibile attraverso la formulazione dell'emendamento. Per questo convengo che in un tentativo di sintesi più razionale di quanto non si sia tentato di fare con le altre proposte emendative, sia da accettare la soluzione offerta dal Ministro di elidere la parte terminale del testo normativo fermandoci alla parola «anticipato» che potrebbe, sulla scorta di una corrente interpretazione, fare forse meno danni di quanti ne deriverebbero da un testo più prolisso e più ingarbugliato.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Parlerò a favore della proposta avanzata dal Governo. Le parti rischiano di invertirsi, ma si tratta della prova di una volontà comune di arrivare alla migliore soluzione.

A me sembra che l'articolo 4, malgrado la lodevole intenzione del Governo, contenuta nel decreto, di porre un freno agli abusi verificatisi in seguito alle restrizioni adottate dal Parlamento per il pensionamento anticipato, ha aperto la strada ad altri possibili abusi che il collega Giugni ha già elencato. Tra l'altro, mentre la cessazione dal servizio per morte non può essere simulata, la richiesta di veder riconosciute infermità dipendenti o meno da cause di servizio può dar luogo a pressioni di cui conosciamo molto spesso le ragioni e gli esiti. D'altra parte la 1<sup>a</sup> Commissione non ci ha fornito un testo intoccabile e non mi pare che questo sia il suo compito nei confronti dell'attività dell'Assemblea: ci ha fornito un giustissimo indirizzo tendente a restringere al massimo i casi in cui questa limitazione introdotta dal Governo potesse trovare applicazione. Noi andiamo incontro a questo indirizzo con una formulazione — quella proposta dal Governo — che è molto più secca, molto più chiara e che non rischia di prestarsi ad ulteriori abusi e a ulteriori decreti che vengano a correggere tali abusi.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



SAPORITO. Cerchiamo di comprendere il significato della norma anche per spiegare perchè la Commissione affari costituzionali si è permessa di fornire orientamenti. Devo dire che la stessa Commissione aveva fatto presente alla Commissione di merito l'opportunità di mantenere per tutti il limite dei 65 anni di età e che era pericoloso, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, ammettere, per una categoria, la possibilità di andare in pensione, sia pure a esaurimento, a settant'anni. La Commissione aveva fatto presente anche questo fatto e quindi si era trovata sulle stesse posizioni del senatore Lipari, il quale ha detto giustamente che è pericoloso, in quanto anticostituzionale, ciò che è stato votato all'articolo 3. Dico queste cose per ribadire la libertà con cui la Commissione può affrontare questi temi; non ci sono vincoli, ci sono solo orientamenti che la Commissione affari costituzionali si è permessa di dare in questa materia.

Io sono contrario all'emendamento del Governo nella parte in cui esclude la morte o l'invalidità conseguente a causa di servizio e faccio presente che, se non si procederà ad una specificazione, dato il valore globale del richiamo all'articolo 10, possono sorgere problemi. Faccio un esempio: il carabiniere con 25 anni di servizio che muore o viene ferito gravemente con invalidità permanente, se passasse l'emendamento presentato dal Governo, andrebbe in pensione, ma senza avere l'indennità integrativa perchè non avrebbe raggiunto i limiti di età. Ripeto il richiamo all'articolo 10 è generalizzato e se non si procederà a specificazioni questa sarà la conseguenza.

Per quanto riguarda la decadenza per assunzione di nuovo servizio, questa è la dizione che aveva elaborato la Commissione e alla quale si è pervenuti dopo ampia discussione, facendo presente che l'articolo 10 ha applicato ai dipendenti pubblici una normativa che riguarda i dipendenti privati, nel senso che si fa riferimento a pensione di anzianità o di vecchiaia che non esiste nel pubblico impiego. L'unica pensione nel pubblico impiego è quella di anzianità di servizio; cioè dopo aver lavorato tanti anni si ha diritto a una pensione. Se non avessimo

considerato questa situazione, si sarebbe creata una grande disparità di trattamento, perchè il richiamo di tutto l'articolo 10, compreso il settimo comma, significa che per i dipendenti privati scatta la cumulabilità (a cinquant'anni per le donne e a sessanta per gli uomini), mentre per i pubblici dipendenti può scattare per alcune categorie — magistrati, professori universitari ed altre categorie che non ricordo — addirittura a settanta anni. Ad esempio, una donna magistrato o professore universitario dovrebbe aspettare il compimento dei settanta anni per superare il cumulo, mentre la stessa donna, se fosse impiegata privata, lo supererebbe a cinquant'anni, cioè addirittura con venti anni di anticipo.

Data questa disparità di trattamento pensionistico tra il privato e il pubblico, dato anche che, in qualche modo, si vuole favorire la mobilità nel pubblico impiego, abbiamo sottolineato che forse era opportuno considerare un esonero agli effetti del cumulo, visto che si tratta di anzianità di servizio e al fine di consentire la mobilità, a favore del dipendente che assume un pubblico ufficio.

Questa è l'ipotesi che noi abbiamo suggerito per favorire la mobilità e data la diversità di ordinamento nel trattamento pensionistico; questo la 1<sup>a</sup> Commissione ha voluto sottolineare, dopo una discussione che si è protratta per diverse ore.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. In riferimento a quanto detto dal senatore Giugni, vorrei soltanto chiarire e confermare la posizione della Commissione. Trattandosi di norma chiaramente non di propria competenza, la Commissione ha ritenuto doveroso recepire l'indicazione della 1<sup>a</sup> Commissione. Questo non significa affatto che la Commissione non si sia convinta: autorevoli colleghi della 1<sup>a</sup> Commissione hanno esposto le ragioni del loro parere, la 7<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di doverlo condividere e ha proposto la norma come sua. Questo, evidentemente, non significa che l'Assemblea nel suo complesso non

sia libera di decidere come crede. Non vi è stato nella mia esposizione nulla che mettesse in dubbio la competenza complessiva dell'Assemblea nella materia: si trattava solo del riconoscimento di una non specifica competenza della nostra Commissione e — aggiungo sommamente — di una non competenza del relatore. Su questo punto mi rimetto all'Assemblea.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Naturalmente, sotto il profilo della mobilità, le considerazioni del senatore Saporito sono certamente valide. Tuttavia, esse sono in contraddizione con le motivazioni per le quali il Governo ha presentato l'emendamento. Se un magistrato o un funzionario dello Stato va in pensione per svolgere altro lavoro, ciò risponde al criterio della mobilità, ma per lo Stato vi è un doppio onere perchè deve assumere il peso della pensione e deve anche provvedere alla sostituzione. La ragione per la quale il Governo ha presentato l'emendamento è quella di frenare il pensionamento anticipato, non di favorire la mobilità. Se si vuole favorire la mobilità allora si dovrebbe affrontare il problema in modo più organico. Ma l'obiettivo che il Governo intende perseguire con questa norma è quello di frenare il pensionamento anticipato, non di incoraggiarlo.

Ecco perchè su questa parte dell'emendamento confermo parere contrario, pur rimettendomi alle valutazioni della Commissione. Per quanto riguarda l'ipotesi dei motivi di salute, sarei propenso ad un subemendamento nello spirito suggerito dal senatore Giugni, e cioè «dispensa per motivi di salute» questo al fine di cautelarsi maggiormente dagli abusi che possono verificarsi. Ripeto: insisto sostanzialmente sul testo dell'emendamento da me proposto, salvo questo approfondimento sul problema dei motivi di salute; mi dichiaro invece contraria, per le ragioni che ho esposto al testo della Commissione, per quanto riguarda l'ultima parte.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, quest'ultima dichiarazione fatta dal Ministro, che introduce un elemento di perplessità e di ulteriore esigenza di approfondimento, potrebbe anche aprire la via allo stralcio della norma in oggetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che non è ammissibile alcuna ipotesi di stralcio perchè stiamo discutendo norme contenute in un decreto-legge. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Brevissimamente, per dire che stamane mi sono recato in Commissione pubblica istruzione per seguire la discussione che mi interessava e naturalmente ho tentato di illustrare la posizione assunta dalla Commissione affari costituzionali, seppur non unanime su tutti i punti del parere. Mi sono attenuto quindi ad un principio direttivo scaturito dal parere della Commissione di cui faccio parte e cioè al criterio di rendere la norma applicabile ad ogni possibile fattispecie concreta, con una logica coerente. Senonchè nella discussione è apparso, signor Presidente, che questa logica coerente, applicabile a tutte le fattispecie concrete possibili, si spezzava, si aggrovigliava e non vi era alcuna garanzia che una limpida normazione potesse dar seguito ad un'applicazione rigorosa della norma stessa. Pertanto, alla fine mi sono convinto che la cosa migliore era limitare la statuizione normativa, di cui parliamo, alla prima fase. E infatti siamo usciti — non solo io — dalla Commissione convinti che non si poteva riprendere la questione, che era già regolata, della reversibilità e quindi della morte, che non si poteva regolare diversamente neanche la malattia, che dà adito ad equivocate interpretazioni, e che la questione delle incompatibilità era, al limite, in contraddizione con lo spirito stesso della norma. Il senatore Giugni ha portato, a questo proposito, argomentazioni che non voglio riprendere, ma su cui concordo pienamente.

Credo che l'emendamento proposto originariamente dall'onorevole Ministro abbia un senso. Infatti, il decreto-legge è stato necessario al fine di introdurre un minimo di rigore in questa normativa che — badate bene, tutti lo sappiamo — ad ogni sua fase di sviluppo incontra le interpretazioni che servono a farla evadere, a non applicarla: questa è la realtà. Ed allora, di fronte a questa esperienza di norme che sono sottoposte ad una erosione continua per via interpretativa, tanto vale limitare la normazione a quel punto chiaro, incontrovertibile che secondo me consiste nella norma, così come viene emendata dalla proposta del Governo.

Per tali motivi, signor Presidente, dichiaro di votare a favore dell'emendamento 4.2 proposto dal Governo.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, devo confermare, dopo il giro di opinioni ascoltate, il voto favorevole all'emendamento del Ministro e devo aggiungere qualche peregrina considerazione alle altre fondatissime che ho ascoltato.

Devo cominciare col dire che il mantenimento del testo governativo realizza una forzatura logica nell'ordinazione dell'ultimo periodo che associa al concetto di pensionamento il decesso. Ora, ritengo che, quanto meno sul piano letterale, l'articolo avrebbe meritato una formulazione diversa e meno risibile. E traggo, proprio dallo stridore di questo accostamento dei casi di pensionamento al decesso, la convinzione che i casi di morte possono essere tenuti fuori dalla generalità dei casi cui ci si intende riferire, fermando l'articolo laddove dice che esso si riferisce a tutti i casi di pensionamento. Mi è difficile, nella lettura dell'articolo fino a questo punto, alle parole «a tutti i casi di pensionamento», ricomprendere, dopo una verifica logica, anche il caso di decesso, in quanto il caso di decesso è estraneo ad ogni possibilità di concepire il momento del pensionamento, il quale o è un fatto volontario o

è un fatto d'ufficio. Il fatto traumatico elide l'intervento dell'amministrazione che accerta l'inidoneità, in caso di sopravvenuto malesere, oppure la volontà dichiarata del soggetto di interrompere il rapporto. Sono questi i due binari che possono condurci alla stazione ultima del caso di pensionamento anticipato.

Al di fuori di questi due casi c'è un evento traumatico, la morte, che deve consentire la presunzione, all'interno di un articolato normativo, che quella persona fisica, se non si era dimessa dall'incarico, o se non aveva accusato prima malesseri che lo rendessero estraneo all'incarico ricoperto, avesse la volontà di proseguire nel rapporto, e in tale presunzione ritengo che possano essere riconosciuti quei diritti che invece vanno negati negli altri casi che sono stati considerati.

Dirò ancora di più: per questi casi di pensionamento anticipato è da sostenere la tesi ribadita dal Ministro che la norma debba investire espressamente e solamente questa fattispecie. Ogni altra aggiunta, tendente a dilatare la norma o a fletterne la operatività su orizzonti non originariamente contenuti nello stesso tessuto normativo, deve essere lasciata fuori dalla nostra discussione perchè non preventivamente sottoposta ad una verifica di compatibilità con il testo in esame. Il nostro Regolamento vieta di proporre emendamenti che siano estranei alla materia trattata. E se, per dichiarazione del proponente, l'interpretazione di un emendamento di applicazione dubbia viene finalizzata a materia estranea a quella trattata, per questa motivazione l'emendamento non deve essere dichiarato recepibile e non deve essere posto in votazione.

Ritengo che queste considerazioni possano confortare e consolidare un po' tutti nell'accettare e far votare l'emendamento proposto dal Governo.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, esprimo un parere favorevole al testo

presentato dalla Commissione per due considerazioni.

La prima: per quanto riguarda il caso di morte o di infermità dipendente da causa di servizio, mi sembra perlomeno sorprendente che il Governo, che ha presentato il decreto-legge con questo testo, lo emendi eliminando questa parte. Credo sia giusto, anche per venire incontro alle preoccupazioni formulate dal senatore Giugni, che noi correggiamo la parola «dipendente» con la parola «dipendenti», cioè blocchiamo chiaramente il caso di morte e il caso di infermità per cause di servizio. Il riconoscimento della causa di servizio è regolamentato in maniera, mi pare, sufficientemente precisa, perchè incide anche sul calcolo della pensione e non è cosa che possa prestarsi ad equivoci; se poi, nell'applicazione, le autorità sanitarie o amministrative preposte alle verifiche si comportano in maniera abnorme, questa è un'altra cosa (*interruzione del senatore Mitrotti*). Mi pare che l'esempio fatto dal senatore Saporito ci dovrebbe indurre a riconoscere valido il testo del decreto-legge presentato dal Governo. Sono perciò favorevole al mantenimento di quel testo sostituendo la parola «dipendenti» alla parola «dipendente».

Per quanto riguarda la seconda parte che la 7<sup>a</sup> Commissione, su suggerimento della 1<sup>a</sup> Commissione, propone di inserire, mi pare anche qui che sia giustificata la motivazione che ha chiarito il senatore Saporito. In sostanza, il caso dei pubblici dipendenti è diverso da quello dei dipendenti privati. Non si vede perchè si voglia introdurre in questa sede una norma che chiaramente impedisce al pubblico dipendente con 20, 25 anni di servizio che va in pensione da quel ruolo, perchè passa ad altra amministrazione, di beneficiare della pensione fino a 70 anni, ad esempio. Ciò significa, di fatto, bloccare qualsiasi prospettiva di mobilità, perchè in sostanza coloro che vanno in pensione dopo 20 anni di servizio e cessano ogni attività, o per lo meno sono in grado di non far apparire la nuova attività che vanno a svolgere, avranno diritto alla pensione mentre coloro che passano ad altra attività chiaramente definita perdono il diritto alla pensione. Non mi pare che sia questa una norma equa. Mi

sembra valido anche l'aspetto introdotto dal senatore Scoppola: l'argomento del cumulo è oggetto di una normativa molto approfondita e complessa in discussione nell'altro ramo del Parlamento: perchè vogliamo con una norma, peraltro forse inopportuna, in questo decreto-legge, bloccare una soluzione di un certo tipo? Lasciamo in vigore l'attuale legislazione, in attesa che un provvedimento di carattere generale modifichi eventualmente la materia.

Per queste ragioni mi dichiaro favorevole anche alla seconda parte dell'emendamento proposto dalla Commissione.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, questa discussione è iniziata dicendo che si trattava di dichiarazioni di voto, ora si vede che in realtà non si tratta più di dichiarazioni di voto.

VALITUTTI. Signor Presidente, volevo manifestare il mio stupore dopo aver sentito il senatore Maffioletti, di cui sono antico estimatore e che stamattina avevo eletto a mio maestro in questa materia. Proprio ascoltando gli argomenti da lui brillantemente svolti e quelli svolti con altrettanta bravura dal senatore De Sabbata avevo sciolto tutti i miei dubbi e mi ero persuaso ad aderire alla formula suggerita dalla 1<sup>a</sup> Commissione. Vero è che c'è stato un dissenso autorevole da parte del senatore Giugni, ma tale dissenso riguardava solo l'ultima parte della norma, quella cioè concernente il cumulo delle pensioni per incompatibilità.

GIUGNI. Non è esatto, ma non è molto importante.

VALITUTTI. Questo era l'argomento principale da lei svolto.

Ora io devo dire, signor Presidente e onorevoli colleghi, che la norma proposta dal Governo vuole combattere e vincere una frode che è quella del calcolo intero della conti-

genza anche nei collocamenti a riposo anticipati. Che cosa normalmente accadeva? Che quelli che chiedevano il collocamento anticipato dovevano, ai sensi dell'articolo 10 citato in questa norma, subire la riduzione della contingenza nel calcolo della pensione: cioè la contingenza si riduceva in proporzione del servizio che non si prestava più. E allora che cosa succedeva? In che cosa si concretava la frode? Nell'assentarsi dal servizio e nel provocare un anticipato licenziamento che, viceversa, comportava il calcolo integrale della contingenza.

Questa era la frode che la norma si proponeva di combattere. Ora accettare l'emendamento del Governo e dire, come il Governo propone in seconda battuta, perchè nel primo testo questa limitazione non c'era, che in tutti i casi di licenziamento anticipato si fa il calcolo della contingenza proporzionale secondo me significa introdurre una norma rigorosissima, signor Ministro.

PERNA. Meno male!

VALITUTTI. È una norma che in determinati casi può veramente creare situazioni inique: nei casi citati dal senatore Saporito, ma ce ne sono altri. Prevedere deroghe da questa norma generale aveva il fine di impedire il crearsi di situazioni inique e quindi si sono previsti gli anticipati collocamenti a riposo per morte dipendente da causa di servizio, per infermità contratta per causa di servizio e infine, senatore Giugni, per incompatibilità e per cumulo di pensioni. Il riferimento del senatore Giugni è soltanto al settimo comma dell'articolo 10. A noi è sembrato stamattina di aver appreso la lezione: senatore Maffioletti; la lezione ce l'avete fatta voi. Ora venite qui a smentirla questa lezione: come ci dobbiamo regolare noi novizi, noi, vostri alunni? Io le chiedo, signor maestro, di dirci la verità, ma la verità definitiva.

PERNA. Ma anche lei ci deve dire la verità!

MAFFIOLETTI. Lei sta facendo la scena, senatore Valitutti.

VALITUTTI. Io ve l'ho detta la verità, la nostra verità.

PRESIDENTE. La diciamo tutti la verità. Prosegua senatore Valitutti.

VALITUTTI. Non c'è una guerra, signor Ministro, tra il Governo e la 7<sup>a</sup> Commissione. Assolutamente non c'è guerra: c'è soltanto un problema oggettivo di diritto da risolvere. Vi sentite voi, colleghi comunisti, di approvare una norma la quale dica che in ogni caso di anticipato collocamento a riposo il calcolo del pensionamento si fa con il criterio della proporzione degli anni prestati?

PERNA. Che male c'è?

VALITUTTI. Ve la sentite voi di accettare questo principio in tutti i casi, anche nel caso del carabiniere che perde la vita in servizio?

PERNA. Quello ha la pensione privilegiata: che c'entra? Queste sono pensioni ordinarie: che state dicendo?

VALITUTTI. Abbiamo discusso anche questo caso: il senatore Maffioletti è testimone. Abbiamo discusso stamane anche il caso delle pensioni privilegiate, notando che ci sono casi diversi.

PERNA. Ma non c'entra niente!

VALITUTTI. Ci sono casi diversi in cui si ha diritto al collocamento anticipato e che non sono regolati dalle norme sulla pensione privilegiata. A noi erano sembrate eque le esenzioni previste dalla Commissione affari costituzionali e le avevamo accettate. Allora io faccio una proposta: riportiamo la questione alla Commissione affari costituzionali.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. No, no.

VALITUTTI. Se vogliamo agire seriamente, riportiamo la questione in seno alla Commissione affari costituzionali. (*Interruzione del senatore Perna. Richiami del Presidente*).

Vede, signor Presidente, questo che stiamo trattando è un caso delicatissimo.

Io dichiaro che voterò a favore della decisione presa stamane a maggioranza in seno alla 7<sup>a</sup> Commissione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Io penso che non ci dovrebbero essere dubbi, ma se dovessi ripetere cose implicite non farei certamente danno. Propongo quindi in sostituzione dell'emendamento 4.2, che ritiro, il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «per infermità dipendente o meno da causa di servizio» con le altre: «per invalidità per causa di servizio».*

4.3

IL GOVERNO

SAPORITO. L'invalidità non è l'infermità: la prima è conseguenza della seconda. L'emendamento ora proposto dal Governo riduce la portata che aveva il testo originario. (*Interruzione del senatore Giugni*).

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. C'è forse una formulazione più chiara alla quale possiamo accedere. Se nel testo del decreto sostituiamo le parole: «pensionamento anticipato», con le altre: «di pensioni dirette ordinarie» escludiamo tutte le altre ipotesi di pensione straordinaria; si escludono le pensioni di infermità e le pensioni di reversibilità. Ritengo che questo sia un testo più pulito perchè elimina ogni possibilità di equivoco dato che le pensioni per infermità e per cause di servizio sono pensioni straordinarie che hanno base economica e forme di riconoscimento aggiuntive alla ordinarietà del trattamento pensionistico. Mi sembra che, in tal modo, si coglierebbero lo spirito e la volontà della proposta del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, la ringrazio del suo suggerimento, ma ella sa che per formalizzare, a questo punto del dibattito, la sua proposta in emendamento occorrono otto firme.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

L'emendamento 4.1 è pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

Art. ...

« Le facoltà presso le quali, nelle more dello svolgimento della prima tornata concorsuale per posti di ruolo di prima fascia, indetti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 382, si siano resi disponibili posti di professore ordinario, possono avvalersi dei risultati dei medesimi concorsi per chiamare un vincitore ».

4.0.1

PANIGAZZI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PANIGAZZI. Riassumo sinteticamente alcune delle principali motivazioni che giustificano l'attenzione per il problema. Quanto non era materialmente possibile, per carenza di posti di ruolo nel 1981-82, sarebbe oggi realizzabile ed il fenomeno si è verificato per i ritardi dei concorsi ed in conseguenza del fatto che i ritmi biennali previsti dal decreto n. 382 non sono stati rispettati. L'esigenza di non lasciare sedi con insegnamenti scoperti è reale e sentita dalle facoltà, specialmente quando gli insegnanti delle corrispondenti materie hanno coordinato gruppi di studio e di lavoro svolgendo egregiamente, oltre ai compiti istituzionali, anche altre importanti funzioni didattiche. Non inserire un altro docente, sia pure di ruolo superiore, in sedi

che hanno, talvolta da anni, un insegnante che ha sostanzialmente soddisfatto le fondamentali esigenze didattiche di quella facoltà, è cosa logica e funzionale. In quarto luogo, non trascurare le precisazioni che evitano ogni possibile motivo di contenzioso sull'interpretazione più o meno estensiva della 382 non è determinante ma pur sempre opportuno. Infine la norma offre tutte le garanzie che non si potranno verificare nè personalismi nè tanto meno irregolarità; infatti le chiamate avvengono solo per concorde deliberazione dei consigli di facoltà e con il coinvolgimento totale delle relative autorità accademiche.

Queste le motivazioni che hanno ispirato la formulazione dell'emendamento; mi è parso di capire che il relatore potrebbe stanzialmente, se non accoglierlo, quanto meno suggerire alcune modifiche che, integrandolo, possano dargli quanto meno l'aspetto di un emendamento accettabile e vorrei a questo proposito un maggior chiarimento da parte del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, parlando dell'emendamento 2.1 che è stato poi respinto dall'Assemblea, mi sono già pronunciato sull'emendamento 4.0.1 che è diverso, ma tratta la stessa materia, cioè la possibilità di utilizzare posti resisi disponibili dopo il bando di concorso per la chiamata di vincitori di concorso. Ho parlato di una disponibilità a questa formula limitativa, pur associandomi alle preoccupazioni espresse dai senatori Campus e Ulianich sul rischio che questa norma possa in qualche modo incoraggiare le facoltà a non mettere a concorso i posti disponibili. Peraltro, devo dar atto al senatore Panigazzi che in questo caso la norma ha addirittura un valore transitorio in quanto si riferisce solo alla prima tornata.

Mi rimetto dunque all'Assemblea. Si tratta, ripeto, di una norma eccezionale che ha validità per una tornata e che introduce la possibilità che le facoltà chiamino per posti disponibili dopo il bando di concorso. I pro-

blemi di principio sono quelli che ho esposto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni del relatore. Mi dispiace di dover esprimere per la terza volta parere contrario nei confronti di quanto proposto dal senatore Panigazzi. Lo pregherei pertanto di ritirare l'emendamento in quanto altrimenti anche in questo caso il parere non può che essere contrario.

PANIGAZZI. La ringrazio per la sua sensibilità, signor Ministro, ma non ritirerò l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Il Gruppo della Democrazia cristiana è contrario all'emendamento e richiama ancora una volta l'austerità a cui tante volte in questa sede si è fatto riferimento.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Sono sinceramente rammaricato di dover preannunciare il mio voto contrario all'emendamento presentato dal caro amico, senatore Panigazzi. Sono contrario all'emendamento per una ragione di metodo e per una ragione di merito.

Per quanto riguarda il metodo devo dire che questo è un decreto-legge con un oggetto molto circoscritto. Vero è che or ora abbiamo discusso l'articolo 4 che introduce una materia eterogenea, ma proprio questo esempio ci dimostra la pericolosità di introdurre in un decreto-legge che ha un certo oggetto altre materie. Se si accettasse e si approvasse l'emendamento del senatore Panigazzi si allargherebbe l'area del decreto-legge, si va-

rirebbe la materia da esso trattata e quindi si renderebbe assai più insidiato e periglioso il suo ulteriore corso. Di questo dobbiamo essere perfettamente consapevoli.

Per quanto riguarda il merito, l'emendamento del senatore Panigazzi secondo me danneggerebbe ancora una volta le piccole università. Si tratta di un emendamento che al solito favorisce le grandi università; come ha messo in luce il senatore Scoppola sarebbe anche un incentivo a frodi delle facoltà che potrebbero nascondere i posti disponibili per poterli assegnare al di fuori delle regole che disciplinano tutto il procedimento e in base alle quali regole i posti disponibili devono essere resi noti per il bando di concorso.

Per queste due ragioni sono contrario all'emendamento e rinnovo la preghiera, già rivolta più autorevolmente dal Ministro al collega Panigazzi, di non insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Panigazzi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

**Art. 5.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

**MITROTTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MITROTTI.** In una discussione come quella che si è trascinata fin qui, l'elemento significativo che si è colto è stato il tentativo di rammendo normativo su un testo del Governo in vari punti poco chiaro, se non contraddittorio. Nel corso del dibattito ho avuto una stimolazione incontrollata, nel momento in cui si è parlato dell'operato delle commissioni concorsuali, e giustamente ho suscitato delle puntualizzazioni alle quali vorrei dare eco con un mio sommesso commento.

Dirò subito che non ho difficoltà a vestire panni di umiltà nel riferirmi a cotanti colleghi e preferirò chiamarli professori, anziché colleghi, proprio perchè voglio dare il segno di una subalternità che accetto e che mi lusinga per il fatto che mi trova, per l'occasione, nelle condizioni di controdedurre talune affermazioni.

Dirò che il mio commento è nato da una esperienza diretta del funzionamento dell'università, una esperienza se si vuole limitata e contenuta, quale può avere chi, in età tarda, tenta, arranca sulla strada dello studio universitario. Otto esami dati dopo i quarant'anni non sono granchè, ma mi hanno dato la possibilità, in data piuttosto recente, di guardare dal di dentro l'istituzione università e mi hanno dato la possibilità di cogliere taluni aspetti, che sarebbe mera ipocrisia ignorare in un momento dibattimentale che certe realtà deve denudare se effettivamente vuole correggerle.

Quando mi sono riferito al funzionamento delle commissioni — vorrei pregare il professor Scoppola di dedicarmi un attimo di attenzione — quando mi sono indirizzato con quella mia battuta critica al funzionamento delle commissioni, non volevo censurare il metodo concorsuale, che per me è da privilegiare sempre e comunque, ma volevo censurare la possibilità, che si è tramutata in realtà, di violazione di un principio di incompatibilità, peraltro valido su altri fronti e in altre occasioni — non ultima quella dell'espletamento contestuale del mandato parlamentare e dell'insegnamento universitario —, volevo riferirmi ad una situazione che doveva essere rimossa prima ancora della convalida di taluni risultati concorsuali.

Certo, mi si potrà fare il discorso del valore scientifico, che è l'unico abilitato a dare



certi riconoscimenti; e io sono il primo a sottoscrivere questo concetto della scienza: ma una cosa è guardare a questo come principio, altra cosa è trasferire questo principio in un ordinamento universitario come quello che avete denunciato voi, onorevoli colleghi, onorevoli professori universitari. Se poco poco, in quest'Aula ci fossero stati dei giudici che avrebbero dovuto emettere una sentenza, anzichè varare un disegno di legge, per legittima *suspicionem*, dopo la denuncia dei tanti tentativi di coinvolgimento personale, oggi non si sarebbe stati in grado di varare alcunchè.

Ora, se l'università è fatta anche di queste povertà umane, se è fatta di un degrado che io, come voi, ho toccato — e non dimentichiamo le aule con 800 ragazzi, gli esami con quiz da risolversi in tre minuti, nonchè gli esami fatti da assistenti non abilitati e gli statini firmati sulla scrivania da chi non ha assistito all'esame, non dimentichiamo tutto questo, per amore della verità — se l'università oggi è tutto questo, consentitemi che vi possa essere una presunzione di illecito in un esito concorsuale che guarda caso — e il caso a cui mi sono riferito, e di cui è a conoscenza anche il professor Giugni e non è il solo — rende idonei tre assistenti dei tre componenti della commissione.

GIUGNI. Erano parenti? Perchè non mi risulta che essere assistente crei una situazione di incompatibilità.

MITROTTI. Professor Giugni, se vogliamo fare una questione di lana caprina, mi fermo perchè non intendo mettermi su questo piano, ma se vogliamo esaminare con serenità d'animo la situazione dell'università, che è ancor più chiaramente leggibile tra le righe di alcuni emendamenti presentati, il disconoscimento di paternità non lo dovrebbe fare solo il senatore Saporito per il suo disegno di legge, ma il Parlamento intero per una legislazione, qual è quella che fino a oggi ha prodotto per l'università, unicamente promozionale dei livelli di carriera. Cosa abbiamo infatti deliberato noi in quest'Aula circa il funzionamento dell'università come presidio di scienza?

Io sono poca cosa al confronto dell'autorevolezza di chi su questa materia è intervenuto, ma dal basso della mia condizione devo lamentare che si è persa l'occasione per discutere serenamente di un problema che non si elimina ignorandolo, ma che rimane lì dov'è, anzi tende ad incancrenirsi di più e sistematicamente si ripresenterà nel momento in cui affronteremo questi problemi nelle prossime occasioni.

E dirò anche che circa la qualità legislativa abbiamo da riflettere notevolmente; se si sono infatti create delle aspettative o delle rivendicazioni, queste hanno mosso i primi passi da errori normativi da noi compiuti e non da altri. Noi abbiamo articolato una norma che dall'oggi al domani ha posto fuori dall'università insegnanti che avevano espletato le funzioni di docenti per 10, 12, 15 anni. Si scopre, «dopo quest'arco di tempo, che non vi è l'idoneità, a costoro si manda una lettera preconfezionata dal centro meccanografico con la firma di un funzionario, nemmeno del Ministro, con la quale si dice che «a far data da...», la Signoria vostra va a casa». Neanche lo Statuto dei lavoratori maltratta tanto i manovali, in quanto impone un termine di preavviso e condizioni un tantino più onorevoli. Io non sto a spezzare lance in favore di alcuno, dico solo che per il Parlamento vi è il debito di emendarsi di fronte ad una legislazione operante che si è dimostrata fatta con i piedi e non con la testa. Ma la cosa più triste è vedere che agli errori di ieri, oggi si aggiungono superfetazioni normative che quegli errori tendono ad esaltare, senza possibilità di rimedio, o che ricercano compromessi poco onorevoli affinché si coprano le malefatte normative di ieri e si acquieti la richiesta di taluni.

Noi siamo contro un siffatto modo di procedere e reclamiamo a gran voce, chiediamo a gran voce al Ministro che vi sia un riconoscimento di responsabilità. Il docente associato che è andato a casa perchè non idoneo a sua volta ha abilitato, nel corso degli studi che ha condotto e ha fatto condurre per decenni, soggetti che acquisiscono titoli giuridicamente validi. Per questa truffa che è stata consumata in danno di un bene comune, che è la capacità professionale di tutti,

chi dev'essere chiamato a rispondere? Certe investiture, durate da anni e censurate solo ora, da chi sono state volute? Cominciamo a tirare fuori qualche nome, perchè un discorso severo, un discorso da censore, oggi non ha senso. Un discorso che mette a nudo la povertà di queste situazioni è un discorso che implica anche un riconoscimento di colpa, e noi chiediamo a gran voce che ciò sia fatto.

Ed un'ultima notazione velocissima, signor Presidente. (*Interruzione del senatore Panigazzi*).

Senatore Panigazzi, non è a me che deve rivolgersi a mani giunte, ma al Padreterno, e ne avete bisogno. Posso capire che qualcun altro si sarà rivolto a lei a mani congiunte stanotte, come avranno fatto con altri colleghi. Ma congiungere le mani con me non serve. Io lo faccio quando ho bisogno di mettermi in contatto con il Padreterno.

Come dicevo, per quanto riguarda le pensioni *baby*, mi sembra che si sia stravolta la portata di un ordinamento normativo quale quello in vigore per le pensioni. Noi abbiamo due binari distinti delle norme che presiedono ai riconoscimenti pensionistici. C'è una normativa ordinaria, cosiddetta ordinaria, per i trattamenti di quiescenza relativi alla cessazione di un rapporto che non ha origine traumatica e c'è un riconoscimento straordinario che dà luogo a pensioni privilegiate per cessazione di rapporto dovuta a cause di forza maggiore.

Ora, il voler pretendere la flessione della norma che sovrintende all'ordinarietà dei riconoscimenti, per ricoprire esigenze di carattere straordinario, mi sembra non sia un'operazione legislativa valida. Ritengo che debba essere privilegiato il concetto del mantenimento integro dell'ordinamento per il riconoscimento ordinario dei trattamenti di quiescenza.

Se il debito di riconoscimento economico nasce dalla cessazione traumatica del rapporto, questo dev'essere tenuto in considerazione nel momento in cui si definiscono quei trattamenti economici aggiuntivi, tipo equo indennizzo o pensione privilegiata, e quindi va trasferita in questo ambito una volontà

del legislatore di tenere in evidenza i casi cui si è richiamato anche il collega Saporito.

Detto questo, signor Presidente, confermo, per la parte esitata dall'Aula, il parere favorevole del mio Gruppo perchè, ripeto, era ed è un'operazione di rammendo legislativo, necessaria a seguito di quanto è stato fatto male prima. Per questo motivo ci associamo nel favore del voto, ma dissentiamo, nei termini in cui ho tentato di esprimermi, sia dai modi in cui si è portato avanti la discussione, sia dagli intenti che sono stati dichiarati per proporre talune modifiche.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo unico del testo emendato, con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico e del relativo subemendamento.

*All'emendamento 1.0.1 dopo il terzo comma inserire il seguente:*

« Conservano l'incarico coloro che, giudicati idonei, risultino già essere inquadrati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche, e coloro che, non avendo partecipato ai giudizi di idoneità, siano magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, ovvero ricoprano presso le amministrazioni pubbliche la qualifica di dirigente generale ».

1.0.1/1 PANIGAZZI, VELLA, ARCIONI, SEL-  
LITTI, SPANO Ottavio, NOCI, CA-  
STIGLIONE, BUFFONI

*Dopo l'articolo unico, inserire il seguente:*

Art. . . .

« Le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno espletate entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto al secondo comma del citato articolo. Entro gli ulteriori sei mesi saranno espletate le procedure di cui al quarto comma dell'articolo predetto.

La decadenza dall'incarico di cui all'articolo 52, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si verifica al termine dell'anno accademico 1984-1985. Ove non si siano conclusi i lavori della commissione giudicatrice competente per il raggruppamento di discipline per il quale si è presentata domanda di partecipazione la decadenza si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione medesima.

La decadenza dall'incarico di cui al comma undicesimo dell'articolo 52 citato nel comma precedente si verifica al termine dell'anno accademico in corso al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità qualora gli aventi titolo non presentino domanda di partecipazione, ovvero al momento della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice della terza tornata qualora neppure in tale tornata abbiano conseguito il giudizio positivo.

Con effetti dal 1° novembre 1985 e fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dal comma 1 del presente articolo, coloro che decadono ai sensi dei commi ottavo ed undicesimo dell'articolo 52 del citato decreto, come integrati dai commi 2 e 3 del presente articolo, e presentino domanda di passaggio ad altra Amministrazione ai sensi del primo comma del predetto articolo 120, salvo il caso in cui abbiano altro rapporto di impiego pubblico o privato, svolgono le funzioni previste per il personale ad esaurimento di cui all'articolo 119 del medesimo decreto presidenziale mantenendo il trattamento economico corrisposto precedentemente in base al titolo che dava loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità.

Il presente articolo ha effetto dal 1° novembre 1985.

E abrogato l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 ».

1.0.1

IL RELATORE

Invito i presentatori a illustrarli.

PANIGAZZI. Ritiro il mio emendamento 1.0.1/1.

SCOPPOLA, *relatore*. Il mio emendamento 1.0.1 recepisce la proposta elaborata dalla Commissione per dare al problema una soluzione coerente con i principi affermati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 circa la decadenza dall'insegnamento e dal rapporto con l'università degli incaricati o dei candidati ricercatori che non hanno superato le prove. A mio giudizio questa soluzione sarebbe stata la più coerente. Tuttavia, per le ragioni che sono emerse nel corso della discussione, e sulle quali non voglio tornare, la 7<sup>a</sup> Commissione, e poi l'Assemblea, hanno ritenuto di dovere accedere alla soluzione già fatta proprio dal Parlamento con la legge n. 705; quindi non insisto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

*Dopo l'articolo unico inserire il seguente:*

Art. ...

« L'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 478 è sostituito dal seguente:

“ L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è modificato ed integrato come segue:

1) All'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno »;

2) Il nono comma è sostituito dal seguente:

" ove, nel termine di un anno predetto non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministero della pubblica istruzione, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, alle facoltà di appartenenza, procedendo in primo luogo alla assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive "».

1.0.2

FRANZA

Stante l'assenza del presentatore, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

PANIGAZZI. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e lo dò per illustrato.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, nella prima parte, al primo punto, questo emendamento riprende una innovazione che già è stata introdotta nel nostro ordinamento, sulla base di un disegno di legge approvato alcuni anni fa che prevede la riduzione da tre a due anni del termine in questione. Mi sembra quindi che un ulteriore intervento, volto a portare tale riduzione ad un anno, non sia opportuno.

La seconda parte, al punto due, non è condivisibile per le ragioni di carattere generale esposte nel corso della discussione generale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo, d'accordo con il relatore, si dichiara contrario all'emendamento 1.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, fatto proprio dal senatore Panigazzi che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.3 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

*Dopo l'articolo unico inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985 ».

1.0.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, dopo la mia replica al termine della discussione generale, non credo sia necessario aggiungere altro ad illustrazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in questione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.4 tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo unico inserire il seguente:*

Art. ...

Le Commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si inten-

dono validamente costituite anche nel caso in cui i membri sorteggiati ed eletti nella fascia dei professori associati risultino vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari successivamente alla data dell'elezione di cui al terzo comma dell'articolo 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1.0.4

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento, nato su iniziativa del senatore Saporito, è stato fatto proprio dalla Commissione. A stretto rigore probabilmente non sarebbe neanche necessaria la precisazione che il cambiamento di *status* dei membri di commissioni giudicatrici non comporta decadenza dalla commissione. Tuttavia, poichè alcune incertezze vi sono state in passato, e si sono manifestate, la Commissione ha ritenuto di far propria la proposta del senatore Saporito che esclude ogni possibilità di equivoci su questo punto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4. che, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

**È approvato.**

Avverto che è stato ritirato il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo unico inserire il seguente:*

Art. ...

« Sono fatti salvi gli effetti giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali sorti

sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, fino alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in legge del decreto stesso ».

1.0.5

LA COMMISSIONE

Passiamo alla votazione finale.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Vorrei svolgere tre sole considerazioni nell'annunziare, con turbato animo, il voto favorevole del mio Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo. Turbato animo per i motivi esposti dal senatore Scoppola questa sera all'inizio della sua relazione e dal senatore Berlinguer e, che quindi è inutile ripetere.

Svolgo queste tre brevissime considerazioni unicamente perchè l'onorevole Ministro ne possa tener conto nella emanazione delle norme applicative relative a questo provvedimento.

La prima considerazione è ovvia e il Ministro l'ha già resa accoglibile, cioè per tutti gli aventi diritto all'inquadramento nei ruoli di altre amministrazioni che non presentino la domanda di inquadramento nei termini stabiliti dal decreto ministeriale che è già apparso l'8 novembre, se non sbaglio, sulla *Gazzetta Ufficiale*, sia fatto scattare subito l'istituto della decadenza dall'incarico. Il Ministro mi pare che già apertamente ne abbia dato assicurazione. La condizione per l'attivazione della procedura è quella della presentazione della domanda. Se l'interessato non presenta la domanda non si deve ritardare, signor Ministro, la procedura per il decadimento dall'incarico.

La seconda considerazione riguarda l'individuazione dei soggetti a cui è applicabile questa normativa. Secondo me, signor Ministro, questa individuazione va fatta con il criterio della non presenza di questi aventi diritto in altri ruoli della pubblica amministrazione: se ci troviamo in presenza di inca-

ricati stabilizzati oppure precari che attendevano i giudizi di idoneità e non l'hanno conseguita, che siano però presenti in altre amministrazioni pubbliche, dal combinato disposto, signor Ministro, della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 120 della legge n. 382 e della norma contenuta nell'articolo 17 della legge che è entrata in vigore ieri risulta che questa normativa non è applicabile a coloro che a qualsiasi titolo siano presenti in ruoli di pubblica amministrazione.

Non avrebbe senso, signor Ministro, proprio non avrebbe significato la norma che nel secondo comma dell'articolo 120 del decreto n. 382 stabilisce che il Ministro prenderà i provvedimenti per l'inserimento in altre amministrazioni: ma se questi sono già nell'amministrazione come possono essere titolari di questo diritto che la norma riconosce e tutela? Quindi, secondo me, questo è un limite serio da tener presente e io mi permetto di segnalarlo alla sua attenzione: la norma è applicabile solo a quegli incaricati stabilizzati che non sono risultati idonei e che non siano presenti in altri ruoli di qualsiasi pubblica amministrazione.

La terza considerazione è ancorata ad argomenti che non hanno altrettanta solidità, che però pur sussistono, ed è la presenza in servizio di questi soggetti, di questi aventi diritto. L'articolo che abbiamo testè messo più in rilievo, che è l'articolo 17 della legge entrata in vigore ieri, in relazione al quale abbiamo soppresso l'articolo 1 di questo decreto-legge, parla di mantenimento in servizio: «sono mantenuti in servizio fino all'espletamento della procedura», il che significa che devono essere presenti in servizio, signor Ministro, che cioè alla data del 1° novembre 1985 costoro erano presenti in servizio.

Questo, signor Ministro, è molto importante perchè — lei lo sa meglio di me — ci sono centinaia di nostri concittadini che sono stati già licenziati, nei riguardi dei quali sono state già espletate le procedure per lo scioglimento del loro rapporto con le università. Se non si desse questa interpretazione alla norma, lei, signor Ministro, si troverebbe di fronte alle richieste di tutti coloro che ormai

non sono più legati all'università, che sono in altri rami del lavoro nazionale e che le chiederebbero anche gli arretrati: chiederebbero allo Stato anche gli arretrati oltre che la riattivazione del rapporto. Quindi ritengo che si debba tener presente anche questa condizione: cioè che si debba richiedere il requisito della presenza in servizio di tutti gli aventi diritto alla procedura dell'inquadramento in altri rami dell'amministrazione.

Sono queste le mie brevi considerazioni che raccomando all'attenzione del Ministro e che ho voluto dire, ad onta delle mie precarie condizioni di salute, affinché ne rimanesse traccia negli atti della nostra Assemblea. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici».

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 1587**

**PANIGAZZI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PANIGAZZI.** A nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1587, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche», già approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Panigazzi si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (1587) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* PANIGAZZI, *relatore*. La 7ª Commissione mi ha dato mandato all'unanimità di riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, nel testo approvato dalla Camera dei deputati con le seguenti modificazioni. Gli articoli 1 e 2 sono stati soppressi, mentre l'articolo 3 è stato sostituito dal seguente: «I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente,

ringrazio il relatore Panigazzi per l'esposizione che ha fatto. Vorrei soltanto ricordare — come ho avuto ampiamente modo di dire in Commissione — che non si tratta di una proroga immotivata o a scadenza indefinita, bensì di una proroga a scadenza precisa con una motivazione che presuppone l'approvazione da parte del Parlamento di norme regolamentari, che contano di indire entro 180 giorni l'elezione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ritengo questo termine estremamente impegnativo e a riprova di ciò ricordo che la Camera dei deputati ha già assegnato in sede di discussione un disegno di legge che detta le norme elettorali, che dovranno entrare in funzione non appena il Parlamento le approverà. Va da sé che si tratta soltanto di un rinnovo di questi comitati, che introduce alcuni criteri nuovi come l'adeguamento alla nuova struttura della docenza, alla partecipazione dei ricercatori del CNR, all'allargamento a taluni settori del mondo industriale privato e pubblico dei servizi della pubblica amministrazione per rafforzare, sia pure in una fase di transizione, il carattere di rappresentatività e di democraticità del CNR stesso.

Quindi raccomando all'Assemblea l'approvazione di questo decreto, che è di transizione, ma non immotivata, bensì condizionata a precise scadenze e precise motivazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*l'articolo 1 è soppresso;*

*l'articolo 2 è soppresso;*

*l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica

restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 3.

I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Esprimiamo voto favorevole al decreto-legge in esame. Colgo l'occasione della dichiarazione di voto unicamente per indirizzare al Governo un'esortazione e una sollecitazione: che sia di remora la fine che ha fatto il provvedimento alla Camera; che non si ecceda oltre il limite della decenza nello stravolgere i termini costituzionali relativi allo strumento del decreto.

Ci auguriamo di non vedere in quest'Aula altri esempi di morte sul campo parlamentare di provvedimenti governativi, che poi pongono le Assemblies in obbligo di sanare situazioni giuridiche insorte nel periodo in cui sono stati attivi i provvedimenti stessi.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo con le motivazioni che abbiamo svolto questa mattina in Commissione e in relazione agli impegni molto precisi che il Ministro ha assunto durante i lavori della Commissione.

SCOPPOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge ed anch'esso si richiama all'auspicio espresso questa mattina nella Commissione di merito: consentire una rapida soluzione del problema sul piano generale, in una visione coordinata dei problemi della ricerca che non isoli l'università dal restante mondo della ricerca.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**



**Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, variazioni nella composizione**

PRESIDENTE. Il senatore D'Amelio è stato chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici in sostituzione del senatore Mancino.

**Per lo svolgimento di una interpellanza**

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Comunico alla Presidenza che trasformo la mia interrogazione 4-02288 nella interpellanza 2-00382. Questa mattina ho partecipato ad un incontro-scontro al Ministero delle partecipazioni statali con delegazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori della SGS di Catania; ne sono venuti 500 per essere presi per i fondelli dal sottosegretario alle partecipazioni statali Giacometti. La situazione è esplosiva per questa industria. Chiedo alla sua cortesia, signor Presidente, di sollecitare il competente Ministro ad essere in Aula la prossima settimana, perchè, oltre alla mia interpellanza, ritengo ve ne siano altre di un collega comunista.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, la Presidenza prende atto della trasformazione dell'interrogazione in interpellanza e si renderà interprete della sua richiesta presso il Governo.

**Interpellanze, apposizione di nuove firme**

PRESIDENTE. Il senatore Bonazzi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza n. 2-00377, dei senatori Pintus ed altri.

**Interpellanze, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MITROTTI, RASTRELLI, FRANCO, FILLETTI, LA RUSSA, MOLTISANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già 4-02288)

(2-00382)

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 4 dicembre scorso un militare di leva di diciannove anni, Luciano Ghidoni, in forza presso la scuola di artiglieria-gruppo Auc di Bracciano, è morto per meningite virale;

che pochi giorni prima, alla fine del mese di novembre, Luciano Ghidoni era stato ricoverato all'Ospedale di Bracciano e quindi all'Ospedale militare del Celio, a Roma, per aver manifestato disturbi di natura cerebrale durante il servizio;

che, dopo soli cinque giorni di degenza presso l'Ospedale militare, Luciano Ghidoni veniva dimesso con la diagnosi di «note autistico-distoniche in temperamento impulsivo», ma, immediatamente dopo la dimissione, a causa di una caduta in motorino (incidente apparentemente inspiegabile), veniva nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli e da qui trasferito (per insistenza e a cura dei sanitari dello stesso Policlinico Gemelli) all'Ospedale militare;

che nuovamente il 3 dicembre Luciano Ghidoni veniva dimesso, con una licenza di convalescenza di quindici giorni;

che, giunto nella propria abitazione (dove era stato «spedito» in taxi, ancora in pigiama), Luciano Ghidoni manifestava nuovi gravi disturbi e, dopo inutili insistenze da parte dei familiari nei confronti dei sanitari dell'Ospedale militare (che negavano telefonicamente ogni intervento), veniva trasportato all'Ospedale San Filippo Neri, dove in poche ore sopraggiungeva la morte per meningite virale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di questa gravissima vicenda e se abbia immediatamente avviato un'indagine amministrativa per accertare le responsabilità dei sanitari dell'Ospedale militare del Celio, anche al fine di segnalare all'autorità giudiziaria i reati commessi;

quali siano stati gli accertamenti diagnostici che hanno condotto alla prima diagnosi di «note autistico-distoniche in temperamento impulsivo»;

quali comunicazioni siano intercorse tra il Policlinico Gemelli e l'Ospedale militare del Celio circa l'opportunità di trasferire Luciano Ghidoni dopo il suo secondo ricovero;

quali esami e quali terapie siano state praticate a Luciano Ghidoni nel corso del secondo ricovero al Celio;

quali siano state le comunicazioni intercorse tra la famiglia di Luciano Ghidoni e l'Ospedale Celio dopo la seconda dimissione, in seguito ai nuovi gravi disturbi del ragazzo;

se esista qualche disposizione o qualche prassi abituale che possano aver legittimamente impedito ai sanitari del Celio di farsi carico tempestivamente dei nuovi gravi disturbi manifestati da Luciano Ghidoni;

quali ipotesi siano state indicate circa le cause della meningite virale contratta da Luciano Ghidoni;

quali misure di prevenzione sanitaria siano state adottate presso la scuola di artiglieria di Bracciano.

(3-01143)

SPITELLA, SAPORITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il parere del Governo sui criminosi atti compiuti nella gior-

nata del 10 dicembre 1985 nelle basiliche francescane di Assisi, atti che hanno suscitato stupore e preoccupazione nella pubblica opinione mondiale. In particolare si chiede di sapere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro.

(3-01144)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

CALICE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — (Già 3-00216)

(4-02453)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per avere spiegazioni e per conoscere i loro intendimenti in ordine al comportamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, la quale su fatti di tanta importanza e gravità, concernenti il processo sull'assassinio di Aldo Moro e oggetto dell'interrogazione 4-01354, sarebbe venuta meno ai suoi doveri, riferendo al Ministro e, tramite lui, al Parlamento cose inesatte e omettendo di promuovere l'azione penale per fatti procedibili d'ufficio.

L'interrogante fa osservare che non corrisponderebbe a verità l'affermazione contenuta nella risposta, secondo la quale «le bobine non hanno subito manomissione di sorta e non sono in parte mancanti: sono stati acquisiti gli originali delle bobine medesime». Infatti:

a) la bobina contenente la registrazione delle telefonate effettuate il 15 e il 16 aprile dal numero telefonico 5891307, intestato a Nicola Rana, trasmessa dalla DIGOS alla procura della Repubblica di Roma con nota n. 050714 del 20 aprile 1978, è risultata interamente cancellata, come si evince dall'ordinanza del 17 novembre 1982 della corte di Assise del processo Moro e dalle domande che in proposito il presidente Santiapichi rivolse in dibattimento al teste dottor Spinella, ex capo della DIGOS;

b) la bobina contenente le registrazioni delle telefonate effettuate dal numero 3585400, intestato alla Parrocchia di S. Lucia (diretta allora da Don Antonio Mennini) dal

giorno 27 aprile, ore 19,15, a tutto il 4 maggio 1978 risulta mancante;

c) dalla lettura delle relazioni di servizio del personale di pubblica sicurezza addetto alle intercettazioni si desume che le telefonate registrate sulle bobine manipolate o mancanti di cui ai punti a) e b) erano di rilevante interesse;

d) circa il particolare se i nastri siano stati versati in copia o in originale agli atti del processo, prima di rispondere, sarebbe stato doveroso un accertamento periziale che non risulta sia mai stato fatto.

Pertanto l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali la procura della Repubblica di Roma, pur ammettendo di non avere disposto indagini, ritiene «un fatto risultato irrilevante» la manovra volontariamente compiuta dall'intercettatore di polizia durante la conversazione telefonica di Don Mennini (inserimento con un telefono volante sui cavi di intercettazione e ripetizione con voce alterata di una frase della conversazione) con l'effetto certo e poi verificatosi di porre sull'avviso, fin dalla prima telefonata intercettata, l'importante «postino» dei terroristi e infatti è dal 22 aprile 1978 che la procura della Repubblica di Roma ordina di porre sotto controllo l'apparecchio telefonico della Parrocchia di Santa Lucia ed ecco che l'interferenza effettuata rappresenta un avvertimento del controllo posto in atto e nella relazione di servizio il fatto viene registrato come «errore»;

per quali motivi la procura della Repubblica di Roma non ha ritenuto di verificare ipotesi di reato;

per quali ragioni la procura della Repubblica, pur ammettendo che «effettivamente la pellicola fotografica non è stata rinvenuta», si limita a far capire che non era il caso di indagare perchè il funzionario che ebbe modo di esaminarla la «ritenne inutile ai fini delle indagini», ma non fornisce nessuna spiegazione sul fatto di avere omesso di indagare, dato che la sparizione di qualsiasi fonte di prova dal processo esige un'inchiesta;

per quali motivi la stessa procura non tiene presente che quel funzionario, dottor Spinella, nel momento in cui visionava la

pellicola, restituendola poi al pubblico ministero, dottor Infelisi, non sapeva ancora ciò che poi si è saputo, cioè che un testimone aveva notato tra i curiosi accorsi sul luogo dell'eccidio di via Fani uno dei tre terroristi fermatisi nel bar Igea e che il rullino fotografico che ritraeva i primi curiosi era sparito dopo essere stato richiesto da elementi della «ndrangheta» calabrese, i quali tra quei curiosi avevano riconosciuto «un personaggio noto a loro», come risulta anche da dichiarazioni dell'onorevole Cazora il quale aveva chiesto di poter vedere quel rullino per conto di un confinato calabrese;

chi, come e quando abbia effettuato le indagini, di cui non si è mai saputo nulla e pur tuttavia la procura della Repubblica risponde al Ministro e per lui al Parlamento che «sono state svolte esaurienti indagini le quali hanno dato esito negativo»;

per quali motivi non è stato individuato l'autore dell'appunto del 16 ottobre 1978, non firmato, trasmesso dall'UCIGOS al magistrato, in cui si davano false notizie circa le indagini sui terroristi che avevano frequentato il covo di Via Montalcini;

se si è indagato sulle ragioni di copertura, favoreggiamento o altro che hanno ispirato tale tentativo di depistaggio delle indagini della magistratura;

se effettivamente sono state svolte indagini esaurienti e quali esiti abbiano potuto dare in ordine a fatti certi e così gravi come l'utilizzazione, da parte di due stranieri assiduamente sorvegliati dai nostri servizi di sicurezza, l'estremista di sinistra Herve Kerien ed il mestatore internazionale Maurice Brover Rabinovici, di una utenza telefonica appartenente alla segreteria della prima presidenza della Corte di Cassazione, come attesta il rapporto della DIGOS di Roma n. 050714 del 10 maggio 1979.

A parere dell'interrogante, la procura della Repubblica avrebbe informato infedelmente il Ministro e il Parlamento su fatti di tanto rilievo ed omesso di svolgere le indagini cui era stata chiamata dall'ordinanza della corte di Assise del 17 novembre 1982 e dal sollecito effettuato dai difensori di parte civile con la memoria presentata il 25 luglio 1984.

(4-02454)

**Ordine del giorno  
per le sedute di martedì 17 dicembre 1985**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 17 dicembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10,30

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

ALLE ORE 16,30

Discussione del documento:

Relazione della 10<sup>a</sup> Commissione permanente sull'aggiornamento per gli anni 1985-1987 del Piano energetico nazionale (*Doc. XVI nn. 6, 6-bis, 6-ter*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari